

### editoriale 2

Nuovo codice doganale dell'Unione Europea

### primo piano 3/6

CDU riassetto dei regimi doganali di Danilo Desiderio

### attualità 7-8

Operatore economico autorizzato ruolo fondamentale in dogana di Alessandro Fruscione

### speciale europa 13/18

Pre-clearing doganale di Mauro Giffoni  
Federico Piva

### giurisprudenza 19/27

Consiglio di Stato un'importante conferma di Piero Bellante  
Alessandra Bianchi

Il CDU sopprime la procedura domiciliata di Valentina Picco  
Cristina Zunino

Il valore della merce nel nuovo codice doganale di Sara Armella  
Lucia Mannarino

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 21811/2015 di Natalia Bagnato

### dogane 28/33

Origine non preferenziale criticità e suggerimenti di Samuela Mestieri

Ruolo dello spedizioniere doganale di Danilo Desiderio

### osservatorio 34/36

Giurisprudenza comunitaria e nazionale di Alessandro Fruscione

### filo diretto 37-38

Prove di avvenuta esportazione e modifica da EXW a FCA di Andrea Toscano

### professione 39-40

Torino 21 Maggio 2016 di Eugenio Pizzichelli

ANASPED rinnovo delle cariche

## Depenalizzazione



Con i Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati in base alla delega contenuta nella Legge n. 67/2014, sono stati depenalizzati, a far data dal 06 febbraio 2016, diversi reati. Più in particolare, per quel che attiene l'ambito doganale, le modifiche sono state operate dal secondo dei due decreti citati e, cioè, dal D.Lgs. 15.01.2016, n. 8, che ha depenalizzato tutti i reati, tranne quelli previsti dal codice penale e quelli elencati nell'allegato al decreto in commento, per i quali era prevista la pena della multa o dell'ammenda, con conseguente conversione dell'illecito penale in illecito amministrativo.

Tra i reati depenalizzati, dunque, rientrano anche quelli previsti dagli artt. 282 e seguenti del T.U.L.D..

di Francesco Ruggiero  
Vincenzo Guastella

pagg.9/11

## Il Doganalista

### Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIX - n. 3 - Maggio-Giugno 2016

**Direttore Responsabile:** Walter Orlando

**Comitato di Redazione:** Italo Antelli, Nevio Bole, Antonio D'Angelo, Giovanni De Mari, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli, Emanuele Tamà.

**Coordinatore editoriale:** Liana Zagarese


**Editore:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

**Redazione:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali  
00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

**Sito Internet:** www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it - **Pec:** cnsd@pec.cnsd.it

**Stampa:** Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 

# Nuovo Codice doganale

Gazzetta ufficiale L 269

*Gazzetta Ufficiale L 269*

**Codice doganale dell'Unione (CDU): è il Regolamento (UE) n. 952/2013** del 9 Ottobre 2013 (GUUE-L n.269 del 10.10.2013), che istituisce il Codice doganale dell'Unione e abroga, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n. 450/2008. Dal 1° Maggio 2016, ai sensi dell'art. 286 CDU, sono anche formalmente abrogati: il reg. (CEE) n. 3925/92, che istituisce il codice doganale comunitario; il Reg. (CEE) n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine EUR e alla qualifica di esportatore autorizzato.

Gazzetta ufficiale L 343

*Gazzetta Ufficiale L 343*

**Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n. 2446** del 28 Luglio 2015 (GUUE-L n. 343 del 29.12.2015), che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

**Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447** del 24 Novembre 2015 (GUUE-L n.343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (pubblicata rettifica all'art. 2 par. 3), del RE, GUUE-L n. 87 del 2.4.2016).

Gazzetta ufficiale L 69

*Gazzetta Ufficiale L 69*

**Regolamento delegato transitorio del CDU (RDT): è il Regolamento delegato (UE) n. 341/2016** della Commissione del 17 Dicembre 2015 (GUUE L n. 69 del 15.03.2016) che stabilisce misure transitorie relative ai mezzi per lo scambio e l'archiviazione di dati di cui all'art. 278 del CDU fino a quando i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano operativi. Gli allegati al RDT stabiliscono i requisiti in materia di dati, formati e codici che devono essere applicati nel periodo transitorio stabilito ai sensi del RDT, del RD e del RE.

Gazzetta ufficiale L 87

*Gazzetta Ufficiale L 87*

**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481** della Commissione del 1° Aprile 2016 (guue L n. 87 del 2.04.2016) che abroga formalmente, dal 1° Maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n. 2913f/92;

Decisione di esecuzione (UE) della Commissione dell'11 Aprile 2016, n. 578 (GUUE L n. 99 del 15.04.2016) che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo ed all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice doganale dell'Unione.

A partire dal 1° Maggio 2016 il Codice Doganale dell'Unione Europea diviene applicabile e va quindi definitivamente a sostituire il Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992). L'applicazione del nuovo Codice passerà attraverso una serie di norme integrative e di dettaglio contenute nei Regolamenti UE n°2446 e n° 2447, che si sostituiranno alle attuali DAC. Inoltre, il quadro legislativo che consentirà l'applicazione della nuova regolamentazione doganale europea è stato recentemente completato con l'adozione del Regolamento Delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015, contenente una serie di norme transitorie che consentiranno alle dogane degli Stati membri di continuare ad utilizzare gli attuali sistemi di scambio e di archiviazione di dati diversi dai procedimenti informatici, in attesa che i nuovi sistemi elettronici per lo scambio di tali informazioni diventino operativi.

Il Codice Doganale dell'Unione Europea (Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952 del 9 ottobre 2013), giunge al termine di un percorso durato circa un decennio, da quando cioè la Commissione europea, avvalendosi del potere di iniziativa legislativa riconosciutole dal Trattato CE, presentò per la prima volta al Parlamento europeo e Consiglio una proposta organica di revisione Codice Doganale [COM (2005) 608 definitivo del 30 novembre 2005]. Sebbene l'art. 253

C  
D  
U

## Riassetto dei regimi doganali

*A distanza di oltre venti anni dall'emanazione del codice doganale comunitario, dal 1° Maggio entrerà in vigore il nuovo codice doganale dell'Unione*

del Reg. 2913/1992 individuasse il 1° gennaio 1998 come data-limite per procedere alla riesamina complessiva del Codice, per apportarvi quegli adeguamenti necessari a metterlo ai passi con i tempi e in particolare per allinearne ai risultati del processo (tuttora in itinere) di completamento del mercato interno, le istituzioni dell'UE hanno sempre ritardato questo impegno, distratte da altre priorità ed in particolare dalla necessità di introdurre, in via preliminare, quei meccanismi necessari ad assicurare il corretto funzionamento dell'unione doganale ed elaborare quel coacervo di strumenti, noto come "sistema delle risorse proprie" che avrebbe consentito alla Comunità di dotarsi di una piena autonomia finanziaria.

Un avvenimento significativo che ha dato una spinta decisiva all'avvio del processo di riforma del Codice Doganale Comunitario è stata la modifica, avvenuta nel 1999, della Convenzione di Kyoto del 1974 sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ad opera dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane. Tale Convenzione mira essenzialmente a favorire un'armonizzazione delle regolamentazioni

doganali degli Stati membri dell'OMD, al fine di eliminare quello che forse è il fattore di complessità più critico in cui si imbattono gli operatori che commerciano con l'estero: ossia quello di avere a che fare con una moltitudine di procedure, regimi e regolamentazioni doganali diversi per quanti sono i mercati in cui operano. La Convenzione di Kyoto, il cui fine è di promuovere la crescita del commercio mondiale, contiene una serie di regole volte ad orientare lo sviluppo di procedure doganali efficaci e moderne. Le sue disposizioni prevedono, fra l'altro, un'utilizzazione assai ampia delle tecnologie informatiche e delle tecniche di analisi dei rischi, il ricorso al partenariato con il settore privato ed il riconoscimento della possibilità di promuovere ricorsi contro le decisioni delle autorità doganali. La rivisitazione nel 1999 della Convenzione di Kyoto ha dunque spinto l'Unione Europea a rivedere l'intera legislazione doganale alla luce delle nuove regole dettate dall'OMD.

Il Codice Doganale dell'Unione, entrato in vigore il 30 ottobre 2013, ma non ancora applicabile a quella data per via della mancanza delle disposizioni di

dettaglio che ne consentono l'attuazione (adottate con i Regolamenti UE n° 2446 del 28 luglio 2015 e n° 2447 del 24 novembre 2015, entrambi pubblicati in GUUE L 343 del 29 dicembre 2015), sancisce l'ingresso nella normativa doganale europea dei nuovi istituti che contraddistinguono l'azione di intervento delle dogane moderne, grazie all'introduzione di numerose semplificazioni procedurali volte ad agevolare i traffici, ed al contempo, garantire un maggiore livello di sicurezza alle frontiere. Il quadro legislativo che consentirà l'applicazione della nuova regolamentazione doganale europea si è inoltre recentemente arricchito di un ulteriore Regolamento Delegato della Commissione (Reg. 2016/341 del 17 dicembre 2015), denominato "Transitional Delegated Act" (TDA), pubblicato nella GUUE L 69

del 15.3.2016, il quale contiene le misure transitorie che consentiranno alle autorità doganali degli Stati membri di continuare ad utilizzare gli attuali sistemi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Il Codice doganale dell'Unione infatti, come noto, promuove l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ritenute un elemento essenziale per garantire la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali. L'articolo 6, paragrafo 1, del Codice prevede in particolare che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali, nonché quelli tra gli operatori economici e le autorità doganali, inclusa l'archiviazione di tali informazioni, vengano effettuati utilizzando appositi sistemi informatici di cui la Decisione di Esecuzio-

ne 2014/255/UE della Commissione fornisce un elenco. Data l'attuale indisponibilità di tali sistemi, la Commissione europea ha ritenuto opportuno stabilire misure transitorie e di reintrodurre dunque alcuni dei formulari attualmente acclusi al Reg. 2454/1993 e che verranno abbandonati una volta che i nuovi sistemi elettronici di scambio di dati entreranno a regime.

Tra le novità più significative introdotte dalla nuova regolamentazione doganale europea applicabile dal 1° maggio 2016, fra l'altro illustrate in maniera ampia dall'Agenzia delle Dogane con la Circolare 8/D del 19 aprile 2016 e la nota Prot. 45898 RU del 19 aprile 2016, si segnala la revisione dei regimi doganali.

Innanzitutto la prima novità che salta all'occhio è rappresentata dalla scomparsa della distinzione tra "destinazione doganale"



# BETA-TRANS S.p.A.

## C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"





e "regimi doganali" contenuta nel Reg. (CEE) n. 2913/92 all'art. 4, punti 15 e 16. Il concetto di "destinazione doganale", in particolare, si riferiva a quegli usi o trattamenti autorizzati dalle dogane cui le merci non comunitarie potevano essere sottoposte dal momento della loro introduzione nel territorio doganale comunitario. La principale fra le destinazioni doganali era costituita dall'assegnazione delle merci ad uno degli 8 regimi doganali regolati dal Codice (immissione in libera pratica, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea ed esportazione). Altre destinazioni doganali a carattere residuale erano invece la riesportazione delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità, la distruzione, l'abbandono all'Erario, e l'introduzione in deposito franco o in zona franca.

Il nuovo Codice doganale semplifica ora i regimi doganali, distinguendoli in 2 tipologie principali: 2 definitive (immissione in libera pratica ed esportazione) più una categoria residuale, definita "regimi speciali", che accorpa i precedenti regimi sospensivi ed economici. A sua volta, i regimi speciali vengono articolati in quattro categorie principali: 1) transito, distinto in due sottocategorie, ossia "interno" ed "esterno"; 2) deposito, ricomprensente, oltre al deposito doganale, la zona franca, che viene configurata come regime doganale vero e proprio il quale riassume anche il deposito franco; 3) uso particolare, a sua volta distinto in

ammissione temporanea e uso finale e 4) perfezionamento, distinto in "attivo" e "passivo", ma con una particolarità, rappresentata dall'abbandono del cd. "sistema del rimborso", che come noto consisteva, nell'ambito del perfezionamento attivo, in un anticipo del pagamento dei dazi all'importazione, che poi venivano rimborsati al momento della riesportazione dei prodotti compensatori ottenuti al termine della lavorazione eseguita all'interno del territorio doganale comunitario (art. 114, par. 1 lett. b, Reg. 2912/1992). Tale regime infatti è stato ritenuto superfluo e scarsamente attrattivo per gli operatori, vista la disponibilità del "sistema della sospensione" (art. 114, par. 1 lett. a, Reg. 2912/1992), che consente di differire del tutto il pagamento di dazi, IVA ed eventuali accise finché non vengano esportati i prodotti compensatori. Un elemento di rilievo da segnalare nell'ambito di tale regime è dato dall'eliminazione dell'obbligo di riesportazione. Di conseguenza, una volta vincolate le merci a perfezionamento attivo, l'operatore potrà scegliere liberamente se riesportare i prodotti compensatori, o se vincolarli ad un altro regime.

Le assenze più evidenti fra i regimi doganali sono rappresentate dalla trasformazione sotto controllo doganale e la custodia temporanea. Per quanto riguarda il primo istituto, questo viene completamente riassorbito nell'ambito del perfezionamento attivo, per via delle evidenti similitudini con tale regime, nel quale va a confluire anche la distruzione

delle merci su richiesta dell'importatore (una disciplina specifica viene introdotta invece all'articolo 197 per quanto riguarda la distruzione delle merci su richiesta o iniziativa delle dogane).

Quanto alla "custodia temporanea", dopo un primo tentativo ad opera del Reg. 450/2008 (Codice Doganale Modernizzato) di configurarla come regime doganale a sé stante, questa ritorna a costituire una sorta di "limbo" nelle quali si trovano le merci in attesa di essere vincolate ad un regime doganale, dopo che ne è avvenuta la presentazione in dogana. Analogamente a quanto già prevedeva l'articolo 50 del Reg. 2913/1992, l'art. 5, punto 17 del nuovo Codice la definisce come quella situazione in cui si trovano le merci extra-UE (non unionali) nel periodo intercorrente fra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione, durante la quale esse rimangono custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale. Il legislatore europeo ha fatto dunque un passo indietro sull'istituto, a causa delle complessità gestionali legate alla sua configurazione come regime doganale. Il nuovo Codice inoltre precisa (come già faceva l'art. 186 del Reg. 2454/1993) che la collocazione delle merci in custodia temporanea deve essere oggetto di una segnalazione fatta alle dogane per il tramite di un'apposita dichiarazione (art. 5, punto 11). In Italia, l'Agenzia delle Dogane, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti procedurali a carico degli operatori economici

ha comunicato che la dichiarazione di introduzione in temporanea custodia è costituita dal Manifesto Merci in Arrivo (MMA) completato con l' "entry key" (modalità di trasporto, mezzo di trasporto e data prevista del suo arrivo) e con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata. Inoltre, il MMA, una volta convalidato, assolve anche alle funzioni di notifica elettronica di arrivo del mezzo di trasporto e di atto con cui avviene la presentazione delle merci in dogana. Una novità invece è rappresentata dalla richiesta di una specifica autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la temporanea custodia. A tal fine, l'Allegato A del Reg. UE n° 2446/2015 prevede dei formulari armonizzati per l'istanza e per l'autorizzazione che tuttavia saranno utilizzabili solo a seguito dell'entrata a regime del sistema delle decisioni doganali (previsto per il 1° ottobre 2017), ossia uno dei nuovi sistemi elettronici previsti dalla Decisione di Esecuzione 2014/255/UE della Commissione che in

particolare consentirà l'informazione dei processi di richiesta ed adozione di tutte le decisioni adottate dalle autorità doganali.

Una disciplina ad hoc viene poi dettata a proposito della riesportazione di merci non unionali (art. 270) che deve avvenire mediante una dichiarazione da presentare presso l'ufficio doganale di esportazione, il quale può invalidarla qualora rilevi una discrepanza nella natura delle merci rispetto a quelle effettivamente presentate all'ufficio doganale di uscita, oppure qualora, dopo un periodo di 150 giorni dalla data dello svincolo delle merci per la riesportazione, non riceva né informazioni sull'uscita delle merci, né la prova che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione (art. 248, Regolamento UE n° 2446 del 28 luglio 2015).

Per quanto riguarda invece il regime di deposito doganale, questo continua ad essere suddiviso in due categorie principali: 1) pubblico (ossia utilizzabile da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale delle proprie

merci); oppure 2) privato (per il magazzinaggio di merci da parte del solo depositario, il quale è il titolare dell'autorizzazione di gestione del deposito). Non si parla più invece di depositi di tipo A, B, C, D, E ed F, essendo tali regimi riclassificati in 4 tipologie, di cui 3 riferite ai depositi pubblici, denominate "depositi doganali di Tipo I", "II" e "III", riferite rispettivamente a quelli che il Reg. 2454/1993 chiama depositi doganali di tipo A, B ed F, più il "deposito doganale privato" che riassume i depositi doganali di Tipo C, D ed E. Infine, l'articolo 251 del Reg. UE n° 2446 del 28 luglio 2015 stabilisce che tutte le autorizzazioni concesse in forza dei Regolamenti n. 2913/92 o n. 2454/93 (quindi anche quelle relative all'uso dei depositi doganali) che sono attive al 10 Maggio 2016, rimarranno valide fino alla loro scadenza, salvo che questa cada dopo il 10 Maggio 2019, nel qual caso occorrerà rivedere le autorizzazioni in questione prima di quella data.

**Daniilo Desiderio**

### Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale!

#### Studio Giffoni

International Trade Consultancy

spri STUDIO GIFFONI bvba  
rue Fernand Bernier 15  
1060 Bruxelles, Belgio  
[www.studiogiffoni.com](http://www.studiogiffoni.com)  
tel. +32.47.55.82.913  
fax +32.2.543.44.44  
[info@studiogiffoni.com](mailto:info@studiogiffoni.com)



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet [www.studiogiffoni.com](http://www.studiogiffoni.com) sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonarsi al servizio "Sportello internazionalizzazione", riceverete il bollettino@dogana sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli e in altri atti comunitari!! (Per maggiori informazioni potete telefonare al n. 06 42004621, fax 06 42004628 - Roma).

# Operatore economico autorizzato ruolo fondamentale in dogana



Il Codice doganale dell'Unione rafforza la figura dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO), trasformando la pregressa certificazione in una autorizzazione unionale che attribuirà un numero sempre crescente di vantaggi.

L'azione del legislatore comunitario si muove nel solco tracciato in altri settori, anche a livello nazionale, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di strumenti premiali volti a costruire un diverso rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione; la strada in tal senso intrapresa prevede il riconoscimento di rilevanti e diversificati vantaggi in cambio dello svolgimento da parte del soggetto collettivo di azioni di ottimizzazione, compliance e gestione dei rischi insiti nei propri processi operativi e gestionali.

Tale nuovo approccio ha il proprio fondamento nella cooperative compliance, che prevede l'introduzione di incentivi per quei soggetti collettivi che dimostrino di essere pronti ad una collaborazione trasparente ed attiva con l'Amministrazione di riferimento (fiscale: si pensi alla normativa sulla gestione del rischio fiscale; penale: il riferimento è alla prevenzione del ri-

schio legato alla commissione di reati; nel settore della concorrenza e del mercato: è il caso dell'ottenimento del rating di legalità).

In questa ottica va letta, nel Regolamento UE n. 952/2013, la figura dell'Operatore Economico Autorizzato - istituita dal 1° gennaio 2008 - attraverso la quale si ottiene una corsia privilegiata nello svolgimento delle operazioni doganali per quei soggetti che intendono sottoporsi ad una valutazione di affidabilità da parte dell'Amministrazione doganale.

Nel nuovo Codice doganale lo status di AEO diventa una "autorizzazione" ed assume una posizione di maggior rilievo rispetto alla precedente normativa, in quanto vantare lo status oppure essere compliant rispetto ai requisiti necessari per acquisirlo sarà necessario per accedere/ottenere semplificazioni o autorizzazioni.

Tuttavia, occorre rimarcare che tra l'essere AEO ed il somigliare ad esso (ai fini del mero ottenimento di autorizzazioni e semplificazioni) vi è una signifi-

cativa differenza in termini di vantaggi: ad esempio è previsto che quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un AEO-Semplificazioni doganali (AEOC) è autorizzato ad usare una garanzia globale con un importo ridotto; oppure, ancora, è previsto per gli AEO l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in dogana che si considerano essere state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.

Si fa riferimento ai requisiti AEO, invece, nel caso di autorizzazione alle procedure semplificate di transito oppure all'uso di dichiarazioni semplificate, ma non si ottengono, ovviamente, i vantaggi propri dell'AEO, bensì solo l'autorizzazione specificamente chiesta.

Questi profili differenziali in termini di vantaggi vengono opportunamente rimarcati dall'Agenzia delle Dogane, che sta svolgendo un importante lavoro di sensibilizzazione sugli operatori affinché valutino l'acquisizione dello status piuttosto che limitarsi

a rispettare quei requisiti per beneficiare di singole autorizzazioni.

Come è noto, possono richiedere l'attribuzione dello status di AEO tutti quegli operatori economici che compongono la catena di approvvigionamento e che pongono in essere attività doganalmente rilevanti; in particolare possono divenire AEO, ad esempio, i fornitori, gli esportatori e gli importatori, i vettori.

Per ottenere tale autorizzazione il programma comunitario prevede che il richiedente debba essere in possesso di determinati requisiti: assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; una solvibilità finanziaria che gli consente di adempiere

ai propri impegni; esistenza di un adeguato standard di sicurezza che garantisca la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale (solo per l'autorizzazione AEO "security" e "full", risultante dalla combinazione dell'AEO/Semplificazioni doganali con quello "Sicurezza").

Al fine di agevolare la valutazione sul possesso dei predetti requisiti l'operatore economico può procedere ad una propria autovalutazione attraverso un apposito questionario (la cui ultima revisione tradotta è in corso di pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Dogane) che ripercorre i diversi elementi con cui si deve essere compliance.

La novità di tale questionario è che dovrà essere necessariamente allegato alla domanda da parte del richiedente (nel regime del codice abrogato, l'allegazione era facoltativa), in modo da consentire all'Amministrazione doganale di disporre subito di una "fotografia" della situazione complessiva dell'azienda.

Lo status di operatore economico autorizzato consta dei seguenti tipi di autorizzazione:

a) semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale (AEO Custom); oppure

b) sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza (AEO Security).

Le due tipologie di autorizzazione possono essere cumulate in un unico provvedimento (AEO FULL) che garantisce al suo titolare il cumulo dei diversi benefici previsti per il Custom ed il Security.

Alla luce delle modifiche apportate ai diversi requisiti, entro il 1° maggio 2019 è previsto un riesame dei certificati già rilasciati: l'AEO, tuttavia, non dovrà presentare alcuna istanza ai fini di tale riesame, in quanto sarà l'Agenzia delle Dogane a contattare gli interessati.

*Alessandro Fruscione*



**Danilo Desiderio**  
International Trade and Customs Regulation  
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

**Studio legale**  
**Avv. Danilo Desiderio**  
**International Trade & Customs Regulation**

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

**Per ulteriori informazioni visitate:**  
**[www.ddcustomslaw.com](http://www.ddcustomslaw.com)**





Con i Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati in base alla delega contenuta nella Legge n. 67/2014, sono stati depenalizzati, a far data dal 06 febbraio 2016, diversi reati. Più in particolare, per quel che attiene l'ambito doganale, le modifiche sono state operate dal secondo dei due decreti citati e, cioè, dal D.Lgs. 15.01.2016, n. 8, che ha depenalizzato tutti i reati, tranne quelli previsti dal codice penale<sup>1)</sup> e quelli elencati nell'allegato al decreto in commento, per i quali era prevista la pena della multa o dell'ammenda, con conseguente conversione dell'illecito penale in illecito amministrativo.

Tra i reati depenalizzati, dunque, rientrano anche quelli previsti dagli artt. 282 e seguenti del T.U.L.D., ovvero:

1. il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 TULD);
2. il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 TULD);
3. il contrabbando nel movimento delle merci nel movimento marittimo delle merci (articolo 284 TULD);

4. il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 TULD);

5. il contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 TULD);

6. il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 TULD);

7. il contrabbando nei depositi doganali (art. 288 TULD);

8. il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 TULD);

9. il contrabbando nell'esportazione di merce ammesse a restituzione di diritti (art. 290 TULD);

10. il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291 TULD);

11. il contrabbando diversificati nelle ipotesi residuali da quelle descritte in precedenza (art. 292 TULD).

In tutti i casi sopra elencati, così come previsto dall'art. 1, comma 6, della novella, per i quali era prevista una pena pecuniaria proporzionale, la multa prevista dalle rispettive norme penali è stata sostituita con la sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 ad Euro

50.000,00. Infine, per le ipotesi di contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 del TULD), per il quale era prevista la multa fino a 258 euro, ora (art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 8/2016) viene previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 ad Euro 10.000,00.

Nel procedere alla depenalizzazione dei predetti reati, il Legislatore, con l'art. 5 del D.Lgs. n.8/2016, ha voluto specificare che la clausola generale prevista dall'art. 1, commi 1 e 2, prevede un diverso regime in caso di "recidiva" nella commissione del medesimo illecito depenalizzato.

Difatti, il citato articolo 5 recita:

*"Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".*

Ciò non significa che si è voluto procedere ad una ripenalizzazio-

*D. Lgs. n. 7 e 8 del 15 Gennaio 2016*

1) Alcuni dei quali parimenti depenalizzati, sia con l'articolo 2 del DLgs. 8/16 in commento, altri dal D.Lgs. 15.01.2016 n. 7.

ne degli illeciti appena depenalizzati, ma viene chiarito che nei casi in cui si registrano una pluralità di condotte dello stesso tipo, la cui reiterazione è assunta come ipotesi aggravata esclusa dalla depenalizzazione (es. condotte reiterate punite con l'arresto), sebbene le condotte precedenti siano state punite con sanzioni amministrative, esse costituiranno ugualmente precedente penale e per le violazioni successive sarà applicata la sanzione penale prevista per le ipotesi di recidiva.

L'ipotesi calzante è quella contemplata dall'art. 296<sup>(2)</sup> del TULD che prevede la pena della reclusione fino ad un anno nel caso in cui l'agente sia stato già condannato per il delitto di contrabbando. In tal caso la prima violazione commessa

da trasgressore sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 ad Euro 50.000,00, le violazioni successive saranno punite oltre con la sanzione amministrativa anche con la reclusione fino ad un anno, aumentata dalla metà a due terzi per i soggetti già condannati per reati di contrabbando.

L'introduzione della novella *de qua*, concentrata prevalentemente sul merito della questione, ha lasciato scoperti alcuni campi riguardanti soprattutto il campo procedurale di applicazione delle sanzioni.

Il mero rinvio operato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016 alla Legge 689/81 non ha, infatti, definito con precisione i margini operativi del procedimento amministrativo/tributario relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria da parte

dell'Amministrazione.

Pertanto, l'Agenzia delle Dogane, con la nota protocollo n. 553883/RU del 24.05.2016, ha chiarito alcuni aspetti problematici riguardanti il coordinamento tra le nuove disposizioni e quelle precedenti. In particolare, si è soffermata sulla portata dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 8/2016, sottolineando che il potere di accertamento, nonché quello di irrogazione delle sanzioni tributarie per le violazioni *de quibus*, ora depenalizzate, è di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

E, tanto, in quanto l'articolo 324 del TULD recita:

*"Ai funzionari doganali, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni del presente Testo Unico e quel-*

2) Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno.

Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi.

Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.



**STUDIO DOGANALE**

41012 CARPI (Mo)  
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805  
C.F. MST FNC 44T01 E522Y  
P.IVA 01902420361  
Patente N. 4805 rilasciata da:  
Ministero delle Finanze  
Dir. Gen.le delle Dogane  
Iscritto Albo Professionale  
Spedizionieri doganali di  
Bologna al N. 497

*Dott. Franco Mestieri*  
*Spedizioniere Doganale*

Sede operativa  
CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2A  
Tel. 059 657 001  
Fax 059 657 044  
E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)

**Consulenze in :**

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

le di ogni altra legge la cui applicazione è demandata alle Dogane;

l'articolo 325 dispone che:

"...omissis...."

4. Il processo verbale e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ((ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa)), salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4<sup>(3)</sup>.

...."

L'Amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, come, da una lettura sistemica dell'art. 325, 334 e 335 del T.U.L.D., i funzionari di dogana che redigono il processo verbale di cui all'art. 325 del predetto Testo Unico sarebbero competenti ad accertare le presunte violazioni ed ad irrogare le relative sanzioni, con il solo limite per i casi contemplati dagli artt. 334 e 335. In tali casi, è necessario che il funzionario accertatore, dopo aver redatto il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 325 del T.U.L.D., trasmetta l'atto di constatazione al "capo della dogana" il quale, accertata la violazione tributaria, può irrogare la relativa sanzione al soggetto che ha posto in essere la condotta rilevata.

Quanto alla definizione di "capo della dogana", in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, la predetta nota specifica che debba intendersi tale il dirigente da cui di-

pendono i funzionari verbalizzanti.

L'altro aspetto che la Dogana ha voluto chiarire riguarda le norme applicabili al procedimento di irrogazione delle sanzioni. L'art. 6 del Decreto n. 8/2016 fa un generico richiamo all'applicazione delle norme procedurali di cui alla Legge n.689/81, nella misura in cui le stesse siano applicabili alle fattispecie in questione.

L'Agenzia delle Dogane, però, nella considerazione che il contrabbando è un fenomeno che involge degli aspetti propriamente tributari, consistente nella sottrazione delle merci ai diritti di confine (cfr. Cass. pen. n. 39196/2015), ritiene che non devono ritenersi applicabili le norme riguardanti il generico procedimento delle sanzioni amministrative, bensì quelle di cui al D.Lgs. n. 472/1997, riguardanti le sanzioni tributarie, quest'ultime da ritenersi prevalenti rispetto alle prime, in quanto norme speciali. Solo in caso di lacunosità, laddove compatibili, potrebbero applicarsi le norme sancite dalla Legge n. 689/81.

Ciò comporta che gli illeciti depenalizzati potranno essere definiti in via agevolata con le modalità previste dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/97. Sul punto, però, è prevista una distinzione tra illeciti commessi in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (06.02.2016) e quelli commessi dopo quella data. Per i primi, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 9, 5° comma, il trasgressore potrà estinguere il procedimento pagando, entro sessanta giorni dalla notifica degli estremi della violazio-

ne, la metà della sanzione, oltre alle spese di notifica. Per le violazioni commesse dopo il 6 febbraio 2016 vigerà la disciplina generale, per cui, come detto, saranno applicabili le disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97. Infine la nota dell'Agenzia delle Dogane chiarisce il rapporto tra le sanzioni amministrative previste dagli articoli 303 e 304 del TULD e quelle previste per l'ormai depenalizzato delitto di "contrabbando semplice" attualmente sanzionato, anch'esso, con una sanzione amministrativa.

Sul punto chiarisce la Dogana che alla luce della depenalizzazione del delitto di "contrabbando semplice" le clausole di riserva contenute nei citati articoli 303 e 304<sup>(4)</sup> vadano riferite ora al contrabbando depenalizzato, per cui è da escludere ogni ipotesi di cumulo materiale tra le due sanzioni.

In pratica per una violazione che rientri astrattamente in entrambe le due fattispecie (sanzione amministrativa – artt. 303 o 304 del TULD e "contrabbando depenalizzato") dovrà applicarsi solo una sanzione. La scelta di quale sanzione applicare sarà determinata dall'elemento psicologico del trasgressore. Se si ravvisano gli estremi del dolo la violazione sarà da inquadarsi come contrabbando, viceversa se si ravvisa solo la "colpa" del trasgressore la violazione sarà punita dalla sanzione amministrativa di cui agli artt. 303 o 304 del TULD (cfr. Cassazione Penale n. 33213/2014 e 8096/2011).

**Francesco Ruggiero**

**Vincenzo Guastella**

3) Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "i richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie"

4) Art. 303, 3° comma, "...qualora il fatto non costituisca più grave reato";

Art. 304, 1° comma, ult. parte, "... quando il fatto non costituisca reato di contrabbando...".






### *Incoterms® 2010 - prossima revisione programmata 2020*

Le regole Incoterms® individuano le responsabilità di compratori e venditori relative alla consegna delle merci in base ai contratti di vendita. Esse sono le regole ufficiali che definiscono la ripartizione dei rischi e delle spese tra le parti. Le regole Incoterms vengono regolarmente incorporate nei contratti di vendita su scala mondiale e sono divenute parte integrante del linguaggio corrente del commercio. Incoterms® 2010 contengono le regole ICC per l'utilizzo degli 11 termini commerciali Incoterms, tenendo conto delle recenti evoluzioni nella prassi commerciale, consolidando e aggiornando alcune delle precedenti regole.

Tutti i contratti di vendita dovrebbero far riferimento alle regole Incoterms 2010 quale versione più recente di dette regole.

Fin dalla prima redazione delle regole Incoterms più di 70 anni fa, la ICC ha fornito a quanti operano in ambito internazionale - importatori, esportatori, trasportatori, assicuratori, avvocati e studenti - regole e suggerimenti che riflettono la prassi più recente nel commercio.

La definizione, nel sottotitolo, di regole per l'utilizzo dei termini di resa delle merci nel commercio internazionale e nazionale sta ad indicare che dette regole si applicano anche agli scambi tra Paesi appartenenti a "mercati unici", come l'Unione Europea.



### *Guida pratica alla procura e al mandato in dogana*

Nella svolgimento della sua attività, l'operatore commerciale si trova a volte nell'impossibilità pratica di compiere alcuni atti giuridici (esempio la stipula di un contratto, l'esecuzione di date formalità di carattere fiscale), soprattutto quando questi richiedono la sua presenza contemporanea in luoghi diversi e/o lontani.

Spesso quindi, egli è costretto a farsi sostituire nello svolgimento di tali attività da un'altra persona. A tale esigenza risponde appunto l'istituto della rappresentanza, per il quale un soggetto (rappresentante) svolge un'attività giuridica per conto di un'altro (appresentato) sostituendosi a questo. L'interesse dell'Amministrazione doganale è avere un'interlocutore preparato, affidabile e tecnicamente corretto. L'indubbia competenza tecnica del doganalista riassume in pieno le delicate capacità necessarie a mettere a riparo l'Amministrazione doganale da tutti quei comportamenti illeciti dovuti ad ignoranza delle norme o a leggerezza nella loro applicazione.

I libri sono disponibili per gli iscritti all'Albo presso il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

e-mail: [info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

Incoterms 2010 € 30,00

Guida pratica alla procura... € 18,00

Per coloro che volessero acquistarli entrambi € 35,00





## Pre-clearing doganale

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU) offre la possibilità di presentazione della dichiarazione doganale fino a 30 giorni prima rispetto all'arrivo merci.

Tale possibilità, che era prevista in modo simile anche dall'articolo 201, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93, potrebbe permettere una riduzione dei tempi di sdoganamento posto che l'Ufficio doganale competente potrà effettuare l'analisi dei rischi molto tempo prima dell'arrivo (import) o della partenza (export) delle merci.

La norma di riferimento nel CDU è l'art. 171 il quale prevede che "una dichiarazione in dogana può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana (...)".

Lo stesso CDU definisce la "dichiarazione in dogana" come un "atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare".

La dichiarazione viene accettata solo al momento della suc-

cessiva presentazione della merce e, nel caso in cui la merce non sia effettivamente presentata nel termine, la dichiarazione decade e si considera non presentata senza alcuna conseguenza negativa per l'operatore economico.

Anche se la dichiarazione viene accettata quale dichiarazione doganale solo al momento della presentazione della merce, ciò non significa che la stessa non abbia alcun valore giuridico.

Innanzitutto, nel caso dell'importazione, la dichiarazione doganale presentata anticipatamente dovrebbe sostituire la dichiarazione sommaria di entrata della merce. Infatti, l'art. 130 CDU prevede che "l'ufficio doganale (...) può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per le merci per le quali, prima della scadenza del termine per la presentazione di tale dichiarazione viene presentata una dichiarazione in dogana".

In secondo luogo, come accennato in premessa, l'ufficio doganale può procedere all'analisi dei rischi connessi alla dichiarazione ai sensi dell'art. 227 del Reg. 2447/2016 (Atti esecutivi) il quale dispone che "quando

la dichiarazione in dogana è presentata a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali trattano le indicazioni fornite prima della presentazione delle merci, in particolare ai fini dell'analisi dei rischi".

In terzo luogo, la dichiarazione doganale presentata anticipatamente dovrebbe sostituire la dichiarazione di temporanea custodia.

Ai sensi dell'art. 192 Atti esecutivi, infatti, "quando una dichiarazione doganale è depositata prima della presentazione prevista delle merci in dogana a norma dell'articolo 171 del codice, le autorità doganali possono considerare tale dichiarazione come una dichiarazione di custodia temporanea".

Al momento della presentazione della merce in dogana, la dichiarazione doganale precedentemente presentata viene accettata e l'ufficio doganale può procedere alla fase di verifica e di svincolo.

Posto che, come già osservato, l'analisi dei rischi è già stata svolta, la fase di svincolo dovrebbe avvenire molto più rapidamente rispetto alla procedura 'standard' di sdoganamento che segue tutti i diversi passaggi dichiarativi della merce.

Si consideri, inoltre, la posizione assunta dall' Agenzia delle Dogane in merito alle procedure domiciliare rilasciate sulla base del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (CDC): le stesse vengano convertite in automatico in procedure ordinarie presso luogo approvato a norma dell' art. 139 CDU.

La procedura ordinaria presso luogo approvato non parrebbe incompatibile con la presentazione anticipata della dichiarazione doganale a norma dell' art. 171 CDU, talché si potrebbe considerare la somma delle due

procedure ottenendo così il seguente risultato per quanto riguarda l' importazione:

- l' operatore presenta la dichiarazione doganale;
- l' Ufficio ricevente svolge l' analisi dei rischi;
- l' operatore introduce le merci nel territorio doganale dell' Unione e tali merci vengono considerate in custodia temporanea;
- l' operatore trasporta le merci fino al luogo approvato ed ivi notifica la presentazione delle stesse all' Ufficio;
- l' Ufficio svincola le merci previa eventuale verifica.

Si evidenzia per completezza che la presentazione anticipata della dichiarazione doganale è incompatibile con la semplificazione di cui all' art. 182 CDU iscrizione nelle scritture contabili del dichiarante che, nelle intenzioni del legislatore unionale (non altrettanto in quelle dell' Agenzia delle Dogane), parrebbe dover diventare la nuova ' procedura domiciliata '.

Dal confronto con la presentazione anticipata della dichiarazione doganale, la procedura di sdoganamento in mare ed il fast corridor si nota fin da subito la differenza tra:

	<b>Dichiarazione anticipata CDU</b>	<b>Sdoganamento in mare</b>	<b>Fast corridor</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	Tutte le dichiarazioni indipendentemente dalle modalità di trasporto della merce	Solo le merci trasportate via mare	Solo le merci trasportata in container
<b>Tempistiche di trasmissione</b>	Fino a 30 giorni prima	6-12 ore prima	Nessun vantaggio

Per quanto concerne l' esportazione, la dichiarazione doganale può sostituire sia la dichiarazione di pre-partenza ai sensi dell' art. 263, comma 3, lett. a) CDU nonché la dichiarazione sommaria di uscita ai sensi dell' art. 271, comma 1 del Codice Doganale dell' Unione.

Tuttavia, sul piano concreto, non sembra che la presentazione anticipata della dichiarazio-

ne doganale di esportazione comporti significativi vantaggi per l' operatore economico.

Inoltre, bisogna tenere conto, oltre al dato normativo, anche della centrale importanza rivestita dalle modalità applicative con le quali la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali verranno attuate dal punto di vista tecnico/pratico.

Come altresì chiarito nelle Li-

nee Guida pubblicate dalla Commissione, le concrete modalità di applicazione della norma sono espressamente lasciate alle Autorità nazionali dall' art. 17 del Reg. 2016/341 fino a quando non sarà sviluppato il sistema "UCC Automated Export System" e aggiornato il "National Import Systems".

**Mauro Giffoni**  
**Federico Piva**



## Accordi preferenziali

L'UE ha siglato degli accordi preferenziali con alcuni Paesi terzi. Questi accordi permettono alle parti firmatarie dell'accordo di concedersi delle preferenze tariffarie. Per poter beneficiare delle preferenze tariffarie, gli operatori economici devono applicare le regole relative alle norme di origine contenute nei vari accordi.

Tabella accordi preferenziali

Regime preferenziale	Regime	Tipo di cumulo	No drawback	Prova dell'origine	Esportatore autorizzato	Contabilità separata
ACP (Asia, Caraibi e Pacifico)	Reg. (CE) n. 1528/2007 – regime preferenziale autonomo	Bilaterale totale	NO	EUR 1 dichiarazione su fattura	SI	NO
Albania	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Algeria	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale, totale	SI	EUR.1, EUR-MED dichiarazione su fattura	SI	SI
America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama)	Regime preferenziale	Bilaterale regionale	NO	EUR 1, EUR-dichiarazione su fattura	SI	NO
Andorra (prodotti agricoli)	Regime preferenziale	Bilaterale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	SI
APE (Comorre, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia, Zimbabwe) <sup>(1)</sup>	Regime preferenziale	Bilaterale totale	no	EUR. 1, dichiarazione	SI	NO

1) Accordo entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 14 maggio 2012 tra l'UE, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe. Quindi l'accordo in questione non è ancora entrato in vigore per le Comorre e la Zambia.

APE (Papua Nuova Guinea, Isole Figi) <sup>(2)</sup>	Regime preferenziale	Bilaterale totale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Bosnia-Erzegovina	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	SI
CARIFORUM <sup>(3)</sup>	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Ceuta e Melilla	Regime preferenziale	Bilaterale. In alcuni casi diagonale e totale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Cile	Regime preferenziale	Bilaterale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Cisgiordania e Striscia di Gaza	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Colombia (e Perù)	Regime preferenziale	Bilaterale, regionale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Egitto	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Giordania	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Islanda	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI

2) Accordo applicabile dal 20 dicembre 2009 solo alla Papua Nuova Guinea.

3) Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica, Repubblica Dominicana, Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica di Suriname, Repubblica di Trinidad e Tobago.



Isole Faeroer	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Israele	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Kosovo	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Libano	Regime preferenziale	Bilaterale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Marocco	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale, totale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Messico	Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23/3/2000	Bilaterale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	SI
Moldavia	Regime preferenziale	Bilaterale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	SI
Montenegro	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Norvegia	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Perù (e Colombia)	Regime preferenziale	Bilaterale, regionale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)	Regime preferenziale autonomo	Bilaterale, diagonale, totale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	NO	SI
Repubblica di Corea	Regime preferenziale	Bilaterale	SI	Dichiarazione di origine	SI	SI

SADC <sup>(4)</sup>	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale, totale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Spazio Economico Europeo (SEE) <sup>(5)</sup>	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Serbia	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Siria	Regime preferenziale	Bilaterale	NO	EUR.1, EUR.2	NO	NO
SPG	Regime preferenziale autonomo	Bilaterale, regionale, diagonale	NO	FORM A, EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	SI
Sudafrica	Regime preferenziale	Bilaterale. In alcuni casi: totale	NO	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	NO
Svizzera	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Tunisia	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale, totale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Turchia (prodotti agricoli)	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Turchia (prodotti CECA)	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, EUR-MED, dichiarazione su fattura	SI	SI
Ucraina	Regime preferenziale	Bilaterale, diagonale	SI	EUR.1, dichiarazione su fattura	SI	SI

NOTA: Al Cameroun (accordo Africa centrale) si applicano le regole previste dal regolamento (CE) n. 1528/2007

**Mauro Giffoni**

4) Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Regno dello Swaziland. Quest' accordo non è ancora applicabile.

5) Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Nel numero 4, Luglio-Agosto 2015, di questa Rivista vi avevamo dato conto di una innovativa sentenza del TAR Lazio, che affermava la possibilità per i doganalisti di essere ammessi in via generale alle procedure semplificate/domiciliate di cui agli artt. 76

ss., CDC/92, nella veste di rappresentanti diretti per merci soggette ad accisa e senza essere titolari di deposito fiscale. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione con sentenza n. 1625/2016. La pronuncia è definitiva e la sua portata va oltre le scomparse procedure domiciliate: questa sentenza, ispirata a principi generali di diritto unionale doganale, può essere ritenuta applicabile anche alle nuove procedure ordinarie nei c.d. luoghi autorizzati. Ricordiamo per sommi capi la vicenda.

Un doganalista in possesso dell'autorizzazione AEOC di livello "AA", ammesso in via generale all'utilizzo delle procedure semplificate in rappresentanza diretta in virtù di una precedente sentenza definitiva del TAR Toscana (la vicenda era antecedente alla circolare n. 1/D del 19.1.2015 (prot. 145541/RU), che ha esteso la possibilità di ricorrere alla rappresentanza diretta anche per le procedure semplificate/domiciliate), aveva richiesto l'estensione dell'autorizzazione ad operare in domiciliata anche per l'esportazione ed imbarco di provviste di bordo soggette ad accisa (tabacchi lavorati e liquori). Il tutto operando sempre in rappresentanza diretta dell'esportatore titolare di proprio deposito fiscale accise,

## Consiglio di Stato un'importante conferma

*Confermata l'ammissione dei doganalisti alle procedure domiciliate - luoghi autorizzati - in rappresentanza diretta per prodotti soggetti ad accisa, senza essere titolari di deposito fiscale*

da cui i prodotti venivano estratti per essere avviati all'imbarco con la procedura dell'e-AD.

L'Ufficio delle Dogane di Livorno aveva negato questa possibilità, poiché il doganalista non era titolare in proprio "di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale", né risultava "tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 7 del D.Lgs. 504/1995" (che contiene disposizioni particolari in materia di gas naturali, n.d.r.). L'Ufficio richiamava il contenuto della Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 158326/RU del 14.10.2010, il cui art. 3, comma 2, specifica in effetti che "i prodotti soggetti ad accise di cui al D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche sono ammessi al beneficio [delle procedure semplificate/domiciliate, n.d.r.] solo qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale," ecc., così come riportato dall'Ufficio nel provvedimento di diniego.

Il diniego era fondato su un palese equivoco: il doganalista non aveva affatto chiesto di essere autorizzato a detenere o ricevere prodotti soggetti ad accisa nell'esercizio di procedure domiciliate di esportazione, senza essere ti-

tolare di deposito fiscale. Ciò che aveva richiesto il doganalista era semplicemente di poter svolgere la propria professione esercitando in nome e per conto di un esportatore/speditore titolare di deposito fiscale accise, operando in rappresentanza diretta mediante la procedura di domiciliazione.

TAR Lazio annullava il diniego con sentenza n. 9177/2015, ritenendo la decisione dell'Ufficio contraria al diritto comunitario. L'Agenzia delle Dogane proponeva appello al Consiglio di Stato, sostenendo tra l'altro la legittimità del diniego basato sulla disciplina posta in materia di accise dal D.Lgs. 374/90 in attuazione di alcune direttive comunitarie. Si affermava, inoltre, che la natura sensibile dei prodotti in questione poneva particolari esigenze di tutela degli interessi economici e fiscali di natura nazionale e comunitaria che giustificano, in generale, il diniego di accedere alle procedure domiciliate per soggetti non titolari autonomamente di deposito. Da qui la pretesa legittimità anche della Determinazione direttoriale prot. 158326/2010 che stava alla base del diniego.

La risposta del Consiglio di Stato è stata tranchant. Scrivono i giudici di Palazzo Spada: "l'ap-

pello è destituito di giuridico fondamento e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza” di primo grado. Dopo aver esaminato la normativa applicabile (artt. 76, CDC/92; 253, DAC/93) ed i requisiti necessari per accedere all’autorizzazione alle procedure semplificate/domiciliate (artt. 14 nonies, decies e undecies, DAC/93), il Consiglio di Stato ha riconosciuto la palese abrogazione implicita della disciplina recata in materia di procedure dal D.Lgs. 374/90. “E’ chiaro, infatti, – scrivono i giudici – che con l’entrata in vigore del regolamento comunitario, che ha disciplinato funditus la materia doganale in modo puntuale, sono superate tanto le previgenti direttive, quanto le norme nazionali attuative, quali l’art. 12 [del D.Lgs. 374/90, n.d.r.], essendo ormai sostituito al regime di semplificazione ivi disciplinato quello di cui all’art. 253 ss. del Regolamento CEE 2454/93 del 2 luglio 1993”. In questo contesto, proseguono i giudici, limitare sotto il profilo soggettivo la possibilità di accedere alle procedure semplificate/domiciliate solo a soggetti che siano titolari di deposito fiscale, o doganale anche gestito in regime di deposito fiscale, così come disposto dalla Determinazione direttoriale prot.158326/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane espressamente richiamata in sentenza, “si risolve in una illegittima implementazione e/o interpolazione della normativa comunitaria regolamentare, priva di base normativa”. L’Agenzia è stata condannata ad un congruo rimborso delle spese di lite.

Peraltro, giustamente nella sen-

tenza si fa notare come in nessun caso si potrebbe imporre allo spedizioniere doganale, iscritto all’Albo professionale, di essere titolare di deposito fiscale per lo svolgimento delle operazioni in questione. Lo spedizioniere infatti è equiparato a tutti gli effetti allo speditore registrato dall’art. 9, D.Lgs. 504/15 (Testo Unico Accise), come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 48/2010 proprio in recepimento della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE.

Speditori registrati e spedizioniere devono solo assolvere agli obblighi documentali previsti dalla legge, che prescindono dalla qualifica di depositario. Speditore e depositario infatti non necessariamente coincidono e quando lo speditore non è anche titolare di deposito “non può detenere prodotti in regime sospensivo” come stabilisce l’art. 9, comma 2, TUA. Come si è detto, non era la detenzione che il doganalista aveva richiesto all’Ufficio delle Dogane di Livorno; oggetto della sua richiesta era l’autorizzazione ad operare con la “domiciliata”, di cui già disponeva, in rappresentanza diretta del depositario/esportatore.

Nel caso di specie tutti gli obblighi erano in capo al depositario/esportatore titolare di proprio deposito fiscale, come correttamente rilevato sia dai giudici di primo grado sia dai giudici di appello. La procedura era tracciata con e-AD e la merce era garantita (dal depositario) fino all’imbarco. Inoltre, il doganalista operava come AEOC con livello “AA” e la sua procedura era già stata autorizzata, in via generale, con la rap-

presentanza diretta. Viene spontaneo domandarsi quale sia allora il valore aggiunto della certificazione AEO per un doganalista, se non è spendibile in casi come questo.

Dal 1 maggio 2016 le procedure domiciliate sono scomparse dall’ordinamento comunitario. All’operatività in “domiciliazione” si sovrappone ora quella per “luoghi autorizzati” di cui agli artt. 139, comma 1, CDU 952/93 e 115, RD 2446/15. In particolare, quest’ultima disposizione stabilisce i requisiti per la concessione dell’autorizzazione che, sia con riferimento alla custodia temporanea, sia con riferimento ad altri luoghi, sono soltanto quelli previsti dall’art. 148, commi 2 e 3, del Codice e cioè: a) l’essere il dichiarante stabilito nella UE; b) l’essere titolare (non a caso) dello status di AEOC; c) offrire le necessarie garanzie per le obbligazioni doganali secondo quanto prescritto dall’art. 89 del Codice; d) essere garantito l’esercizio della vigilanza doganale. Condizione necessaria, infine, è che la merce sia dichiarata per il regime doganale il giorno successivo alla sua presentazione nei luoghi autorizzati. Senza alcuna distinzione per tipologia di merce e senza imporre la presenza di altri requisiti soggettivi in capo al dichiarante. Non vi è alcuna ragione per non ritenere applicabile anche al nuovo regime dei “luoghi autorizzati”, in vigore dal 1 maggio 2016, il principio così autorevolmente stabilito dal Consiglio di Stato in materia di accise nelle (ex) procedure domiciliate.

**Piero Bellante**

**Alessandra Bianchi**



Tra le novità di maggiore impatto sull'operatività delle aziende nell'ambito del nuovo codice doganale dell'Unione europea occorre evidenziare che, nel contesto delle procedure volte a snellire e semplificare gli scambi commerciali,

non vengono più contemplati gli istituti della dichiarazione incompleta e della procedura domiciliata, ma soltanto quello della dichiarazione semplificata.

Come noto, tre sono gli istituti di semplificazione che l'art. 76 del codice doganale comunitario del 1992 garantisce agli operatori economici: la procedura della dichiarazione incompleta; la procedura della dichiarazione semplificata; la procedura della domiciliazione.

Tra queste, la più utilizzata e quella maggiormente "premiante" è senza dubbio la procedura di domiciliazione, che consente di vincolare i beni esteri al regime doganale prescelto, senza la presentazione della merce in dogana e con consegna diretta presso i locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale, con una significativa riduzione dei tempi e dei relativi costi di sdoganamento.

Tale procedura consente, pertanto, di poter spedire o ricevere le merci direttamente nei propri locali o altri luoghi autorizzati, espletando direttamente le formalità doganali.

Come è d'uso sostenere, con la procedura di domiciliazione l'operatore economico si sostituisce alla dogana. In particolare il titolare della procedura non è obbliga-

## Il CDU sopprime la procedura domiciliata

*Nel nuovo CDU non vengono più contemplati gli istituti della dichiarazione incompleta e della procedura domiciliata, ma soltanto quello della dichiarazione semplificata*

to a presentare le merci in dogana, è sottoposto a minori controlli prima dello svincolo della merce, riduce i tempi di attesa e i costi di gestione, con la conseguenza di rendere più agevoli gli scambi commerciali.

La concessione dell'autorizzazione presuppone una preventiva valutazione di affidabilità dell'operatore, sia sotto il profilo del rispetto della normativa vigente che sotto quello della solidità finanziaria.

Possono richiedere il beneficio della procedura di domiciliazione le imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché le imprese che svolgono attività di intermediazione, agenti in rappresentanza indiretta (a nome proprio e per conto di terzi).

L'istanza deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all'allegato 67, Reg.to (CEE) n. 2454/93.

Ai sensi della carta dei Servizi dell'Agenzia delle Dogane il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni. Sono comunque esclusi dall'agevolazione in esame le armi e materiali di armamento, gli stupefacenti, il materiale radioattivo, i quadri ed oggetti di antiquariato.

I prodotti sottoposti ad accise sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato ri-

sulti titolare di deposito fiscale, di deposito doganale o di deposito doganale gestito anche in regime di deposito fiscale ovvero commerci in gas naturale.

Si consideri che le importazioni mediante procedura domiciliata rappresentano, attualmente, la parte più rilevante delle operazioni doganali e che, nel corso dell'anno 2015, l'85% delle dichiarazioni doganali è avvenuto nell'ambito di una procedura domiciliata.

Dal 1° maggio 2016, nuovo codice doganale dell'Unione, reg. 9 ottobre 2013, n. 952 (c.d.u.), sopprime l'istituto della procedura di domiciliazione prevista dall'art. 76, par. 1, lett. c) c.d.c., convertendolo in quello della dichiarazione in procedura normale presso luoghi approvati, di cui all'art. 139 c.d.u.. Tuttavia, le autorizzazioni rilasciate fino al 30 aprile 2016 manterranno la loro validità nel periodo transitorio al fine di garantire la continuità operativa ai titolari delle stesse.

Al riguardo, in particolare, l'Agenzia delle dogane nella tanto attesa circolare esplicativa 19 aprile 2016, n. 8/D ha precisato che le autorizzazioni in parola restano valide dal 1° maggio 2016 fino al loro riesame, che dovrà ultimarsi entro il 1° maggio 2019.

Nella medesima circolare, l'Agenzia ha specificato che "allo

stato, le procedure di domiciliazione trovano, per modalità di utilizzo, naturale collocazione giuridica nell'ambito dell'istituto di cui all'art. 139 c.d.u., indicato nell'Allegato 90 del reg. delegato [n.d.r. reg. 24 novembre 2015, n. 2447] tra i possibili istituti in cui possono essere trasformate le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione".

Tale procedura doganale consente, infatti, di presentare le merci in procedura normale, presso uno o più luoghi approvati dall'autorità doganale, e di dichiarare le stesse per un regime doganale il giorno successivo alla loro presentazione, a meno che le autorità doganali esigano una visita delle merci conformemente all'art. 140, par. 2, c.d.u.

Dal 1° maggio 2016, le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione saranno, quindi, considerate e utilizzate come luoghi approvati in base all'art. 139 c.d.u. e all'art. 115, reg. delegato 24 novembre 2015, n. 2447.

Sempre dal 1° maggio 2016, le attuali dichiarazioni doganali di importazione in procedura di domiciliazione si considereranno "dichiarazioni normali in dogana" con merci presentate in "altro luogo approvato dalle autorità doganali" (art. 139 c.d.u.), mentre le dichiarazioni doganali di esporta-

zione diverranno "dichiarazioni normali in dogana" inviate telematicamente dai luoghi previsti dall'autorizzazione.

In relazione alle modalità di compilazione della dichiarazione, nella circolare l'Agenzia precisa che la seconda casella dovrà contenere la lettera "A" (dichiarazione normale in dogana) al posto di "Z" (dichiarazione domiciliata/semplificata); possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall'attuale contenuto delle autorizzazioni alla domiciliata, ferma restando ovviamente la necessità che il regime dichiarato sia supportato da autonomo idoneo titolo.

E' prevista la gestione di eventuali richieste di approvazione di nuovi luoghi o di eliminazione di precedenti con rilevanti benefici: sdoganamento presso il luogo approvato; invio H23 per dichiarazioni di import (oggi non possibile), di export e di export abbinata a transito (oggi disponibile solo per i soggetti AEO, Operatore Economico Autorizzato), di transito (oggi disponibile solo per il documento di transito interno T2); ricezione immediata del messaggio "merce svincolata/non svincolabile"; messa a disposizione immediata dell'esito del circuito doganale di controllo; messa a disposizione del-

lo svincolo on-line in caso di utilizzo del fascicolo elettronico light (direttamente su AIDA).

Nella circolare 19 aprile 2016, n. 8/D, l'Agenzia ha, altresì, fornito specifici chiarimenti in merito alla gestione delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione nel periodo transitorio, precisando che nelle more della generale revisione delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione, in caso di richiesta di approvazione di un nuovo luogo/luoghi da parte di un soggetto già autorizzato alla procedura di domiciliazione, l'interessato dovrà produrre istanza all'Ufficio delle dogane competente (ai sensi dell'art. 139 c.d.u. e dell'art. 115 reg. 2447 del 2015) in relazione al luogo/luoghi oggetto di richiesta e, se diverso, anche all'organo che ha concesso l'autorizzazione alla procedura di domiciliazione.

Con particolare riferimento ai CAD, la circolare rammenta che tali soggetti sono tenuti a svolgere la loro attività nell'ambito territoriale della Direzione regionale/interregionale/interprovinciale in cui hanno la sede e che pertanto le richieste di approvazione di nuovi luoghi non potranno eccedere tale ambito territoriale.

**Valentina Picco**

**Cristina Zunino**



BETA-TRANS SPA, affermata società nel settore delle attività doganali, ricerca un doganalista qualificato in qualità di responsabile dei servizi doganali, da inserire nel proprio organico presso la sede operativa della provincia di Milano.

***Gli interessati potranno inviare i curricula all'indirizzo di posta elettronica: [betatrans@betatrans.it](mailto:betatrans@betatrans.it)***



## Il valore della merce nel nuovo codice doganale

*Dallo scorso 1°/05/2016, per determinare il valore della merce importata e liquidare correttamente i dazi doganali, occorre fare riferimento alle regole previste dal nuovo CDU*

**D**allo scorso 1° Maggio 2016, per determinare il valore della merce importata e liquidare correttamente i dazi doganali, occorre fare riferimento alle regole previste dal nuovo codice doganale dell'Unione (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, in prosieguo CDU), e dai relativi regolamenti di attuazione<sup>(1)</sup>.

Poiché, di norma, i dazi doganali sono commisurati al valore dei prodotti importati, conoscere la nuova disciplina di riferimento assume particolare importanza, non soltanto per individuare le corrette strategie operative e scongiurare eventuali contestazioni dell'Agencia delle dogane, ma anche per valutare preventivamente le ricadute economiche degli acquisti internazionali di beni.

I criteri di determinazione del valore doganale sono previsti agli artt. 69-76 CDU, i quali recepiscono fedelmente i principi espressi dall'art. VII Gatt<sup>(2)</sup> e

dall'Accordo WTO sul valore doganale<sup>(3)</sup>.

Ai sensi dell'art. 70 CDU, la base primaria per il valore in dogana dei prodotti importati è rappresentata dal valore di transazione, ossia dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, "eventualmente adeguato".

Tale ultimo inciso merita di essere evidenziato, poiché mentre la previgente disciplina (Reg. CE 2913 del 1992, CDC) consentiva di forfetizzare soltanto alcuni degli elementi che compongono il valore doganale (es. commissioni e spese di mediazione o altri pagamenti effettuati come condizione della vendita), dal 1° maggio 2016, la Dogana può autorizzare anche la forfetizzazione del valore transazionale di base, ossia del prezzo corrisposto al venditore per l'acquisto della merce.

Tale agevolazione, come mol-

te delle altre previste dal nuovo codice, è condizionata dal possesso di alcuni dei requisiti previsti per il rilascio della certificazione Aeo, quali l'assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale<sup>(4)</sup>, nonché dal possesso di un sistema contabile e amministrativo adeguato alla gestione dei flussi, che consenta di rilevare le transazioni irregolari o illegali.

La forfetizzazione del valore doganale è ammessa soltanto qualora l'utilizzo della procedura semplificata (art. 166 CDU) comporti un costo amministrativo sproporzionato e il valore in dogana così determinato non differisca in modo significativo da quello individuato in assenza di forfetizzazione (art. 73 CDU)<sup>(5)</sup>.

Affinché il valore di transazione possa rappresentare la base imponibile dei dazi doganali, occorre che siano soddisfatte alcune condizioni<sup>(6)</sup> e, in particolare, che:

a) non vi siano restrizioni per la cessione o l'utilizzazione delle

1) Il nuovo sistema normativo comprende anche il Regolamento delegato (UE) 28 luglio 2015, n. 2446 (RD) e il Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447 (RE) che recano le norme applicative del codice, e il Regolamento delegato transitorio (UE) 17 dicembre 2015, n. 341 (RDT), nel quale sono previste le norme transitorie di alcune disposizioni del codice.

2) General Agreement on tariff and trade, 1994. Ci si permette di rinviare a S. Armella, *Diritto doganale*, Milano, 2015, 234 e ss.

3) Agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

4) Art. 39, lett. a), CDU.

5) Art. 71 RD. Per una disamina delle principali novità introdotte dal Codice dell'Unione ci si permette di rinviare a S. Armella, 1° Maggio 2016. Il CDU si veste di nuovo, in *Il Doganalista*, n. 2/2016, p. 3 e S: Armella, *Le principali novità del nuovo Codice Doganale dell'Unione*, in *Corr. trib.*, 2016, 1034.

6) Art. 70, par. 3, CDU.

merci da parte del compratore, oltre a quelle espressamente indicate;

b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni dal valore non quantificabile;

c) i proventi della successiva rivendita, cessione o utilizzazione della merce non ritornino al venditore e

d) il compratore e il venditore non siano legati o la loro relazione non abbia influito sul prezzo<sup>7)</sup>.

### **Elementi da aggiungere al valore di transazione**

Il prezzo di vendita indicato in fattura non può essere semplicemente trasposto nella dichiarazione doganale, poiché la legge individua alcune voci di costo che, al ricorrere di precise condizioni, non vanno computate nel valore di transazione, ed elementi di spesa che, al contrario, vanno sommati al prezzo di vendita della merce.

Con il nuovo CDU sono da includere nel valore della merce, nella misura in cui siano a carico del compratore, le commissioni e le spese di mediazione (fatta eccezione per le commissioni di acquisto), il costo dei container e dell'imballaggio; il prezzo dei servizi forniti direttamente o indirettamente dal compratore utilizzati

nella produzione e nella vendita della merce; i proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; le spese di trasporto, di assicurazione, di carico e movimentazione delle merci sino al luogo di introduzione nel territorio europeo<sup>8)</sup>.

Sono invece esclusi dal valore in dogana le commissioni all'acquisto, le spese di trasporto e movimentazione dopo l'ingresso della merce nell'Ue e i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, a condizione che non costituiscano una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione europea.

Con riferimento agli elementi da defalcare dal valore doganale, degna di nota appare l'eliminazione della condizione secondo la quale occorre l'espressa distinzione di tali componenti di valore dal prezzo effettivamente pagato per la merce importata. Per effetto di tale novità, ai fini della non inclusione di tali importi nel valore in dogana è ora sufficiente dimostrare che essi non rappresentano "condizione della vendita" internazionale<sup>9)</sup>.

Un'altra novità che merita di essere evidenziata è rappresentata dalla codificazione degli sconti (art. 130 RE). E invero, con riferimento alle riduzioni di prezzo concordate tra le parti, il CDU prevede che possano essere scomputate dal valore doganale soltanto se, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana, l'applicazione degli sconti era già stata prevista contrattualmente, con un accordo antecedente all'importazione e l'importo dello sconto era precisamente indicato nel contratto.

### **Royalties**

Tra gli elementi da includere nel valore doganale della merce, le novità più significative concernono le royalties, ossia i corrispettivi che il compratore è tenuto a pagare per l'uso di diritti quali brevetti, modelli, progetti, know how, marchi commerciali e di fabbrica, diritti d'autore relativi alle merci importate.

Com'è noto, il codice doganale del 1992 prevedeva che i corrispettivi e i diritti di licenza dovessero sommarsi al prezzo di acquisto della merce soltanto se essi si riferivano alle merci oggetto di valutazione e se costituivano una condizione di vendita delle merci<sup>10)</sup>. Nell'ipotesi in cui l'acquirente-importatore avesse dovuto

7) A norma dell'art. 127 RE, perché il legame tra le parti assuma rilevanza ai fini dell'inattendibilità del prezzo dichiarato, non è sufficiente l'esistenza di un controllo societario, ma occorre altresì che il controllante sia in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti al controllato. Inoltre, il fatto che compratore e venditore siano collegati non comporta automaticamente l'inattendibilità del prezzo di vendita, poiché è necessario valutare le condizioni concrete in cui è avvenuta la transazione. Sul diritto al contraddittorio preventivo in materia di valore doganale ci si permette di rinviare a S. Armella, L. Mannarino, Nuovo codice doganale dell'Unione: cosa cambia nelle regole sul valore doganale, in *Corr. trib.*, 2016, 1507.

8) Art. 71 CDU.

9) Per maggiori approfondimenti si rinvia a Ag. dogane, circolare 19 aprile 2016, n. 8/D, in [www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it). - Nuovo Codice Doganale dell'Unione - CDU.

10) Art. 32 CDC e 157, Reg. 2454/1993.



corrispondere le royalties a un soggetto diverso dal fornitore estero, era prevista un'ulteriore condizione, aggiuntiva rispetto alle precedenti, ossia che il venditore o una persona a esso legata chiedesse all'acquirente di effettuare tale pagamento<sup>(11)</sup>.

In continuità con tale disciplina, l'art. 71, par. 1, CDU, prevede che le royalties debbano sommarsi al valore della merce soltanto se non sono già incluse nel prezzo pagato per l'acquisto, se sono specificamente riferibili alla merce oggetto di valutazione e se il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarle come condizione della vendita. Il nuovo CDU individua espressamente i casi in cui tale ultima circostanza si verifica, disponendo che i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come "condizione della vendita" se<sup>(12)</sup>:

a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento;

b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;

c) le merci non possono essere

vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.

Tali condizioni non sono cumulative, con la conseguenza che è sufficiente che se ne verifichi una soltanto perché le royalties debbano essere incluse nel valore doganale della merce.

Quanto alla prima condizione, ossia il legame tra il titolare del bene materiale e il fornitore, occorre fare riferimento all'ampia definizione di cui all'art. 127 RE, il quale contempla una serie di ipotesi, che nella disciplina Ocse e in materia di transfer pricing non darebbero luogo a una "correlazione" tra le parti.

E invero, con riferimento a tale presupposto valgono le definizioni specificamente previste ai fini doganali, in forza delle quali due soggetti sono considerati legati se l'uno controlla direttamente o indirettamente l'altro; l'uno e l'altro sono direttamente o indirettamente controllati da un terzo ovvero se essi controllano insieme, direttamente o indirettamente, un terzo soggetto<sup>(13)</sup>. Anche qualora si verifichi una di tali circostanze, tuttavia, si ritiene che vi sia un effettivo controllo soltanto quando la prima parte sia in gra-

do, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda<sup>(14)</sup>.

La seconda ipotesi prevista dall'art. 136 RE è riconducibile a un accollo di debito, in cui l'importatore si fa carico del pagamento delle royalties dovute dal venditore extra-Ue al titolare della licenza o del marchio. Anche questa ipotesi implica un'attenta ricostruzione dei rapporti contrattuali e riconduce al valore doganale quelle componenti di costo che rappresentano condizioni essenziali della vendita nel caso concreto.

La terza condizione è, oggettivamente, più indefinita e, se non correttamente contestualizzata, vi è il rischio che sia interpretata in maniera eccessivamente estensiva. Essa attribuisce rilievo al fatto che l'acquirente deve pagare un corrispettivo al titolare del marchio e che, in mancanza di tale pagamento, il fornitore non potrebbe vendere i beni. Una corretta lettura delle norme non può prescindere dalle interpretazioni fornite in sede WTO, le quali prevedono che la tassazione in dogana delle royalties possa avvenire soltanto se il relativo pagamento rappresenti una "condizione della vendita delle merci", ossia una condizione es-

11) Art. 160, Reg. 2454/1993.

12) Art. 136, par. 4, RE.

13) Art. 127, par. 1, lett. e), f), g), RE.

14) Art. 127, ultimo paragrafo, RE. In tal senso si è espresso anche il Comitato tecnico sul valore doganale previsto in sede WCO, secondo il quale deve ritenersi che una parte controlli l'altra soltanto qualora la prima sia, di diritto o di fatto, in grado di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda (TCCV, case study 11.1, in [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)). Anche la nota interpretativa dell'art. 15 dell'Accordo sul valore doganale, che indica i casi in cui due parti devono ritenersi legate, sottolinea l'importanza di distinguere tra i diritti e gli obblighi normalmente associati alla vendita internazionale e alla distribuzione di merci dai diritti e obblighi contrattuali che determinano un effettivo legame tra le parti, quali il diritto di imporre limitazioni o orientamenti su aspetti essenziali relativi alla gestione delle attività dell'altra (Interpretative note to article 15.4 of Agreement on implementation of article VII GATT, in [www.wcoomd.org](http://www.wcoomd.org)).

senziale del contratto di compravendita dal fornitore estero all'importatore, tale per cui il mancato pagamento delle royalties impedisca la vendita dei prodotti<sup>(15)</sup>.

In linea con tale interpretazione, la Commissione europea ha recentemente precisato che l'art. 136, lett. c), RE, secondo il quale le royalties dovrebbero essere tassate se la merce non può essere venduta all'acquirente o da questo acquistata senza pagamento delle royalties al licenziante, non introduce una nuova condizione di tassazione, ma si limita ad attestare che tali corrispettivi sono, per definizione, pagati al titolare dei diritti di licenza e che, di norma, essi sono a carico dell'acquirente della merce<sup>(16)</sup>.

Anche per le ipotesi in cui i diritti di licenza siano corrisposti dall'importatore a un soggetto terzo, diverso dal venditore della merce, i criteri previsti dall'art. 136 RE meritano un prudente apprezzamento.

E invero, anche su tale aspetto è intervenuta la Commissione europea, chiarendo che l'Autorità doganale non può limitarsi a verificare se all'acquisto della merce faccia seguito il pagamento delle royalties al licenziante, poiché occorre sempre esaminare attentamente tutte le circostanze che concernono la vendita e l'importazione della merce, nonché le intese contrattuali che regolano i rapporti tra

le parti (incluso l'accordo di licenza)<sup>(17)</sup>.

Alla luce dei principi espressi in ambito WTO e dei chiarimenti forniti in sede comunitaria, non appare pertanto condivisibile la tesi secondo la quale, a norma del nuovo art. 136 RE, le royalties e i diritti di licenza devono essere "quasi sempre" inclusi nel valore doganale della merce, dovendosi attentamente valutare non soltanto le circostanze in cui è avvenuta la transazione, ma anche le specifiche previsioni contrattuali e ogni altra informazione rilevante.

Abrogazione del first sale price

Un altro importante fattore di cui occorre tenere conto nei business plan aziendali è rappresentato dall'abrogazione del metodo del first sale price, il quale, nell'ipotesi di vendite a catena della merce prima della sua importazione, consentiva di indicare in dogana, quale valore dei beni, quello relativo ad una transazione antecedente all'ultima, così riducendo la base imponibile sulla quale calcolare i dazi doganali.

Dal 1° maggio 2016 tale metodo di determinazione del valore appare superato, poiché a norma dell'art. 128 RE il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale "sulla base della vendita avvenuta

immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale".

Per le imprese che, tradizionalmente, agiscono nell'ambito di una c.d. supply chain, ossia mediante una catena di approvvigionamento internazionale e che sinora prediligevano il sistema del first sale per conseguire legittimi risparmi d'imposta, tale modifica comporterà inevitabilmente un innalzamento degli oneri doganali. Proprio al fine di consentire una graduale applicazione delle nuove regole, e non pregiudicare le transazioni ormai concluse, la first sale rule rimarrà in vigore per tutti gli operatori vincolati da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016, mentre la definitiva abrogazione è prevista per il 31 dicembre 2017<sup>(18)</sup>.

**Sara Armella  
Lucia Mannarino**



15) WCO, Commentario 25.1, 2011.

16) Commissione europea, Custom Valuation Implementing Act – articles 128 and 136 UCC IA, 28 aprile 2016, in ec.europa.eu.

17) Commissione europea, Custom Valuation Implementing Act – articles 128 and 136 UCC IA, cit..

18) Art. 347 RE.

*La Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria italiana. Tra le principali funzioni vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni"*



## Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 21811/2015

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con la sentenza che si annota, sulla questione della responsabilità dello spedizioniere in qualità di mero spedizioniere e non di spedizioniere –vettore, ai sensi dell'articolo 1741 cod. civ. La decisione, favorevole allo spedizioniere, origina da una circostanza fattuale: l'indicazione nella polizza di carico della qualifica di vettore da parte dello spedizioniere non vale di per sé, in assenza di elementi probatori di riscontro in tal senso, ad univocamente escludere la veste di mero spedizioniere dello stesso.

La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione della Corte d'Appello, pur con una motivazione poco chiara e approfondita, consolida un orientamento già espresso in passato e riassumibile nei principi che seguono.

Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può esse-

re soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto. (conformi Cassazione civile, sez. III, 20/06/2014, n. 14089, Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2005 n. 2898).

La sentenza che si commenta va oltre, affermando che anche l'assunzione da parte dello spedizioniere dell'incarico di trasportare la merce (nel caso di specie l'ammanco si sarebbe verificato nella tratta di trasporto terrestre - relativamente a tale trasporto lo spedizioniere aveva dato l'incarico ad un vettore stradale pur risultando in polizza di carico come vettore unico della spedizione - non rappresenta un elemento idoneo per escludere la qualifica di mero spedizioniere dello stesso. In altri termini, secondo la Corte, la circostanza desunta

dalla polizza di carico poteva in astratto giuridicamente qualificare lo spedizioniere tanto come vettore e responsabile in proprio per il trasporto quanto, in effetti, come mero spedizioniere ex articolo 1737 c.c.

In ogni caso, per evitare di incorrere in rischi connessi alla qualificazione dello spedizioniere quale spedizioniere-vettore, quest'ultimo dovrebbe tenere in considerazione la posizione della giurisprudenza e prestare particolare attenzione nel momento in cui pone in essere attività commerciali non tipiche del mero spedizioniere. Inoltre, atteso che l'accertamento di tale veste è devoluto ad un'indagine del Giudice, sarebbe utile chiarire la propria posizione di mero spedizioniere a livello contrattuale esplicitando in maniera chiara e incontrovertibile l'intento negoziale sotteso all'accordo intercorso tra le parti, così da lasciare al Giudice un limitato tema di indagine.

**Natalia Bagnato**

*R&P Legal*

## Origine non preferenziale criticità e suggerimenti

*L'origine non preferenziale nel CDU sembra aver disatteso le aspettative degli operatori relativamente ad un quadro normativo esaustivo*

---

Nello scorso numero di questa rivista è stata presentata un'attenta disamina del tema dell'origine non preferenziale, alla quale si rimanda per completezza di trattazione, che ha evidenziato come le aspettative degli operatori, che auspicavano in questo ambito l'adozione di un quadro normativo ufficiale ed esaustivo, siano state ampiamente disattese.

Consultando l'Allegato 22-01 del Regolamento delegato (RD)<sup>(1)</sup>, nel quale sono elencate le regole per l'acquisizione dell'origine non preferenziale ordinate sulla base della classificazione delle merci nel Sistema Armonizzato, si pone con prepotenza l'interrogativo circa la ratio adottata dal legislatore nel decidere di trasferire all'interno del codice solo una parte di tutte le regole fissate dalle Linee guida pubblicate sul sito internet della Commissione e negoziate in ambito OMC.

Per quale motivo si è deciso di abbandonare nel limbo della discrezionalità nell'interpretazione della norma una schiera innumerevole di prodotti? Un'occasione mancata o la lucida volontà di lasciare ampi margini di manovra nel contesto di taluni negoziati in corso?

In attesa che anche il sito della Commissione recepisca il nuovo quadro normativo scaturito dall'entrata in vigore del CDU, come recita l'avviso posto in apertura della pagina relativa all'origine non preferenziale, s'impone per gli operatori la necessità di fornire alle imprese quelle risposte che possano aiutarle a districarsi nei meandri dei processi che consentono l'acquisizione dell'origine non preferenziale: il nostro apprezzato "made in Italy", con il suo portato di qualità, stile ed innovazione.

Ripercorrendo gli articoli del CDU sappiamo che "le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi sono originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione" (art. 60).

Tale formulazione non esaurisce tuttavia le casistiche che le attività produttive generano e si è resa pertanto necessaria l'adozione all'interno del codice delle Linee Guida sopra ricorda-

te, seppur nella nuova veste sostanziosamente ridotta contenuta nell'Allegato 22-01.

A questo punto apprendiamo dall'art. 32 del Regolamento delegato (RD) che le merci descritte in questo allegato sono considerate originarie del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione ivi descritta.

Compare poi, come nel precedente CDC, una clausola antieclusiva (art. 33) volta a scoraggiare, attraverso il concetto di "operazione di trasformazione o lavorazione economicamente giustificata", quelle delocalizzazioni che abbiano lo scopo palese di evitare l'applicazione delle misure tariffarie e non tariffarie, nonché di tutte le altre misure legate all'origine delle merci previste dalla legislazione unionale.

In questo caso sarà necessario accedere all'applicazione delle regole residuali di capitolo.

E quando le merci non rientrano nell'Allegato 22-01? È sufficiente continuare ad applicare le Linee guida contenute nel sito internet della Commissione, che dovrebbe essere aggiornato a breve?


Possiamo consigliare alle imprese di proseguire nell'affidarsi ad una norma interpretativa del-

---

1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.



la regola generale che non ha valore ufficiale? La questione è spinosa e ancora priva di quei chiarimenti ufficiali sollecitati da più parti. Nell'attesa che gli organi competenti dirimano le criticità emerse è possibile adottare un metodo di "buon senso" in grado di tutelare le attività produttive e gli scambi ad esse connessi. Lo schema di seguito riportato riassume un possibile *modus operandi*.





In primo luogo è necessario classificare nella nomenclatura combinata il prodotto ottenuto. Si procede poi ad un'analisi accurata del processo di produzione che ha consentito la fabbricazione di un prodotto nuovo o che ha rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (lavorazione sostanziale), avendo particolare riguardo circa l'utilizzo delle "parti".

Si prosegue valorizzando adeguatamente tutte le fasi di produzione ed effettuando, nel modo più oggettivo possibile, una valutazione sulla "giustificazione economica" della lavorazione, clausola antielusiva compresa.

A questo punto, assolti i principi enunciati nell'art. 60, è possibile consultare le Linee Guida presenti sul sito della Commissione per trarre conforto circa l'adeguatezza dell'analisi condotta: se tutte le condizioni sono rispettate è possibile ritenere che il prodotto abbia acquisito l'origine non preferenziale.

Qualora invece l'ultima lavora-

zione o trasformazione sia considerata non economicamente giustificata sarà necessario fare riferimento alla regola residuale enunciata nel terzo paragrafo dell'art. 33 del Regolamento delegato (RD): in questo caso "si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi."

Il suggerimento è quello di redigere un documento scritto, ad uso interno, nel quale siano riepilogati tutti gli elementi presi in considerazione per arrivare alla determinazione dell'origine non preferenziale dei prodotti in esame: in questo modo sarà possibile rendere evidente, in caso di verifica, il tipo di analisi condotta. In presenza di una fattispecie non riconducibile ad una soluzione




univoca è possibile accedere da ultimo allo strumento dell'Informazione Vincolante di Origine (IVO), la cui istanza deve essere presentata alle autorità doganali compilando il nuovo modello di domanda in formato elettronico presente dallo scorso 1 maggio nell'apposita sezione "Nuovo Codice doganale dell'Unione - CDU" del sito dell'Agenzia<sup>2)</sup>.

Unico neo, che spesso scoraggia il ricorso a tale strumento, è rappresentato dai tempi di attesa che accomunano il rilascio delle decisioni ITV e IVO: esse devono essere emesse dall'Agenzia nel minor tempo possibile e comunque entro centoventi giorni dalla data di accettazione.

Anche se la prassi quotidiana normalmente è alla ricerca di soluzioni pressoché istantanee, che mal si conciliano con i tempi dell'amministrazione, tale strumento resta comunque un utile alleato per quelle produzioni che possono contare su una certa uniformità dei processi.

*Samuela Mestieri*

2) Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che integra in tema di IVO quanto disposto dalla circolare n. 8/D dell'8 maggio 2013.

<p><b>ISTOP SPAMAT</b> s.r.l.</p>  <p><b>70056 MOLFETTA - ITALY</b> Via San Domenico, 1</p> <p>Phones: (080) 3974444-33552664 Telefax: (080) 3974474 Mobile: 348 6562094 E-mail: spamat@spamat.it</p>		<p><b>SPAMAT</b> s.n.c.</p>  <p><b>70122 BARI - ITALY</b> Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi</p> <p>Phones: (080) 5213403 - 2460249 Telefax: (080) 2460260 Mobile: 346 3806614 E-mail: spamatbari@spamat.it</p>
<p><b>SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING</b></p>		

# Ruolo dello spedizioniere doganale

*L'OMD ha reso disponibile uno studio sul ruolo dello spedizioniere doganale nei vari Paesi del mondo e le possibili evoluzioni di tale figura*

Lo studio in oggetto, realizzato anche con il contributo del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, che ha fatto parte del panel dei soggetti intervistati per la realizzazione dell'indagine, mette a confronto le diverse esperienze nell'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale nei vari Paesi del mondo, evidenziando il ruolo di facilitatore dei traffici e di partner delle dogane di tale figura e raccomandando alcune pratiche per la sua abilitazione ed aggiornamento professionale.

Dall'analisi dell'OMD emerge innanzitutto la pressoché universale diffusione di tale categoria di intermediari. Su 92 Paesi partecipanti all'indagine, solo 4 infatti hanno dichiarato di non prevedere al loro interno la figura dello spedizioniere doganale. Dallo studio emerge inoltre un ruolo dello spedizioniere doganale come fiduciario ed ausiliario delle autorità doganali, oltre che delle imprese. Con la sua attività infatti, tale soggetto è in grado di assicurare un maggiore livello di compliance (conformità) a leggi e regolamenti doganali da parte delle imprese che gli si rivolgono. In alcuni Paesi asiatici ad esempio, accade addirittura che alle merci il cui sdoganamento è curato da uno spedizioniere doganale venga accordato un trattamento prioritario, pro-

prio in virtù del legame di fiduciarità e del riconoscimento di competenza che le dogane riservano a tali intermediari. In 24 Paesi i customs brokers hanno il compito, prima di avviare l'operazione doganale, di effettuare un pre-screening dei propri clienti per verificare se essi hanno commesso delle precedenti violazioni delle leggi doganali e finanziarie, mentre in ben 73 Paesi gli spedizionieri doganali devono effettuare una valutazione approfondita (due diligence) della correttezza delle dichiarazioni ed informazioni fornite dei loro clienti prima di trasmetterle alle dogane.

Il vincolo di fiduciarità che lega lo spedizioniere doganale alle dogane è peraltro reso evidente dal fatto che eventuali violazioni delle leggi doganali, oltre a comportare l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e/o penali, il più delle volte fa scattare una sua sospensione dalle operazioni doganali o una revoca della licenza. Inoltre, sebbene il 92% del campione intervistato abbia dichiarato di non aver attivato sistemi di misurazione e comparazione dei tassi di compliance tra operatori assistiti dagli spedizionieri doganali e quelli che agiscono in proprio, in quella minoranza di Paesi dove tali sistemi sono utilizzati, viene riconosciuto che l'intervento di

tale figura aiuta sia l'autorità doganale nell'attività di raccolta fiscale e le imprese ad essere più competitive, essendo le operazioni curate da tali specialisti caratterizzate da minori errori dichiarativi ed una maggiore rapidità ed economicità nello svincolo delle merci. Ad esempio, 14 Paesi di quelli ricompresi nell'indagine dell'OMD hanno dichiarato che l'introduzione di requisiti specifici e professionalizzanti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale ha portato ad un incremento effettivo della raccolta fiscale. L'89% del campione tuttavia ha dichiarato di non eseguire alcuna verifica o valutazione sui tassi di rendimento degli spedizionieri doganali (in termini di livelli di osservanza delle norme e procedure doganali, di professionalità ed efficienza dei servizi resi), mentre solo il 36% ha fatto delle analisi statistiche sul numero di operatori che nella pratica si avvalgono di tali specialisti.

Lo studio dell'OMD evidenzia ancora come il ruolo dello spedizioniere doganale stia evolvendosi un po' dappertutto nel modo: da semplice "esecutore" di formalità doganali e "trasmettitore" di informazioni e documenti alle dogane per conto degli operatori economici, a figura consulenziale a tutto tondo nelle strategie di internazionalizzazio-

ne delle imprese, in grado di supportarle nella pianificazione delle loro operazioni commerciali con l'estero. Gli spedizionieri doganali inoltre fungono da elemento di raccordo con molti altri attori della catena logistica (come case di spedizioni, ditte di trasporto e gestori di strutture adibite a depositi doganali, ecc.), collaborando con essi e assumendo la "regia" delle operazioni curate da ciascuno di tali soggetti, nell'interesse delle imprese che richiedono i loro servizi.

In alcuni casi la loro attività si spinge addirittura ad offrire servizi di movimentazione, deposito e di consolidamento delle partite di merci, di gestione dei rimborsi ed abbuoni di dazi per conto delle imprese, di ricerca delle condizio-

ni più convenienti per la copertura assicurativa dei danni che le merci possono subire durante il trasporto, fino all'assistenza dell'operatore nelle controversie aventi ad oggetto la materia doganale.

In ossequio a quanto previsto dalla Convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione ed armonizzazione delle procedure doganali (che allo Standard 8.1 dell'Allegato Generale stabilisce che gli operatori devono essere liberi di svolgere operazioni doganali in proprio od avvalendosi di un terzo che agisca per loro conto), l'OMD osserva come nella maggior parte del mondo (79 Paesi e territori doganali), il ricorso ai servizi di uno spedizioniere doganale sia frutto di una libera

scelta dell'impresa ispirata a criteri di libero mercato. Fanno eccezione solo alcuni Paesi del Sud America, dei Caraibi o africani, dove è previsto il ricorso obbligatorio agli spedizionieri doganali (salvo che per operazioni di modesto valore od operazioni relative a certe tipologie di beni), mentre solo in 11 Paesi le tariffe applicate dagli spedizionieri doganali sono fissate o monitorate da un'autorità governativa, in genere le dogane.

Per quanto riguarda invece i requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale, questi variano profondamente da Paese a Paese. Molte amministrazioni doganali pretendono infatti requisiti piuttosto rigidi per agire come spedizioniere doganale (che



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI  
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA  
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

**COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.**

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!**  
**CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742  
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

**recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)**

**Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com**

in genere culminano nel rilascio di una licenza, di una autorizzazione o fungono da presupposto per l'iscrizione in un apposito registro), mentre in altri Paesi quest'attività è completamente deregolamentata.

I criteri per il rilascio della licenza od abilitazione dello spedizioniere doganale sono i più svariati, ma includono in ogni caso una solida conoscenza delle leggi doganali e di altre norme connesse (es. nel settore finanziario, valutario o dei trasporti), l'assenza di precedenti in termini di reati economico-finanziari; la solidità finanziaria; il possesso di un livello minimo di esperienze formative ed un'esperienza di lavoro specifica. In alcuni casi viene richiesto anche il superamento di un esame scritto e/o orale. Spesso a tali requisiti si sovrappongono una serie di norme di carattere deontologico che condizionano e vincolano ulteriormente lo svolgimento dell'attività dello spedizioniere doganale.

Lo studio dell'OMD traccia inoltre un giudizio positivo sulle pratiche di abilitazione/licenza degli spedizionieri doganali in quanto, consentendo di testare l'effettiva conoscenza della materia doganale da parte di coloro che aspirano a coprire tale ruolo, fanno in modo che accedano all'attività di intermediazione in dogana soltanto soggetti adeguatamente qualificati. In particolare, vengono reputate positive le esperienze di quei Paesi in cui l'abilitazione è frutto di uno screening condotto da commissioni miste composte da

rappresentanti dell'amministrazione doganale, degli spedizionieri doganali e di altre agenzie governative che intervengono nel ciclo di gestione delle operazioni commerciali con l'estero.

Infine, lo studio osserva come siano spesso le stesse dogane ad interessarsi dell'erogazione, con una certa regolarità, di corsi di aggiornamento professionale nei confronti degli spedizionieri doganali (es. sull'utilizzo dei sistemi elettronici di scambio delle informazioni), ulteriore elemento questo che testimonia quanto tali amministrazioni siano consapevoli del ruolo di supporto che questi intermediari svolgono nei loro confronti. La mancanza di competenza od una professionalità non adeguata vengono infatti comunemente riconosciute come fonti di errori e ritardi nello svincolo delle merci. Di conseguenza, le dogane hanno tutto l'interesse a che tali intermediari siano costantemente aggiornati e che siano monitorati regolarmente circa il possesso delle competenze richieste per l'esercizio della loro attività, tenuto conto che oggi la maggior parte delle imprese preferisce rivolgersi a queste figure per il disbrigo delle loro formalità doganali, data la natura altamente tecnica delle stesse e la necessità di dotarsi di sistemi telematici di trasmissione dei dati (e di competenze relative al loro utilizzo) che ovviamente implicano il sostenimento di costi che le aziende spesso non possono permettersi o che preferiscono esternalizzare.

Per quanto riguarda invece le

pratiche di collaborazione tra spedizionieri doganali e dogane, la forma più diffusa è quella della consultazione bilaterale, spesso inquadrata nell'ambito di specifici Memoranda of Understanding con le loro associazioni di categoria. In sostanza, le dogane organizzano incontri periodici con tali associazioni per coinvolgerle ed acquisire il loro parere nell'ambito di attività legate alla introduzione di nuove procedure o servizi doganali o per istruirle nell'ambito di alcune iniziative di partenariato. Le amministrazioni doganali di 50 Paesi hanno indicato ad esempio che gli spedizionieri doganali sono parte attiva dei loro programmi volti al rafforzamento della catena logistica, mentre altre hanno dichiarato di fare leva sugli spedizionieri doganali per la penetrazione e diffusione, presso le imprese private, di programmi di partenariato come l'AEO. Le dogane vengono infine esortate ad avere relazioni costruttive con gli spedizionieri doganali in quanto, rappresentando un'interfaccia con il mondo delle imprese, tali specialisti consentono di facilitare la comunicazione con gli operatori commerciali e quindi possono essere utilizzati come veicolo indiretto per migliorare le relazioni con questi ultimi.

Lo studio OMD sugli spedizionieri doganali può essere consultato al seguente indirizzo: [http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2016/may/~/\\_/media/064EB256A13E4AF8BE41AF5CEFF3F90F.ashx](http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2016/may/~/_/media/064EB256A13E4AF8BE41AF5CEFF3F90F.ashx)

**D. D.**

# Giurisprudenza com

**Corte di Giustizia, Sezione I<sup>^</sup>, sentenza 12/5/2016, cause riunite C-532/14 e C-533/14 – Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Rodin - Toorank Productions BV c/ Staatssecretaris van Financiën**

**Nomenclatura combinata – Voce tariffaria 2206 – Voce tariffaria 2208 – Bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Aggiunta di additivi alle bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione seguita da purificazione – Bevande che hanno perso le proprietà delle bevande che rientrano nella voce tariffaria 2206 – Criteri di classificazione**

La nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1978, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di cui al regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, e al regolamento n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 di tale nomenclatura una bevanda, come la "Ferm fruit", ottenuta mediante fermentazione di concentrato di mele, destinata ad essere consumata pura o come ingrediente di base di altre bevande, neutra

quanto a colore, odore e sapore per effetto di una purificazione, in particolare per ultrafiltrazione, e il cui titolo alcolometrico volumico è, senza aggiunta di alcol distillato, del 16%.

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che bevande con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che sono preparate aggiungendo alla "Ferm fruit" zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti e conservanti, e altresì, nel caso di una di esse, panna, e che non contengono alcol distillato, rientrano nella voce 2208 di tale nomenclatura.

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle versioni risultanti dal regolamento n. 1719/2005 e dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che rientra nella voce 2208 della stessa una bevanda con un titolo alcolometrico volumico del 13,4%, che è preparata aggiungendo alla "Ferm fruit" zucchero, aromi, coloranti, aromatizzanti, addensanti, conservanti e alcol distillato, in modo che detto alcol, con riguardo sia al volume che al tenore volumetrico, non superi il 49% dell'alcol presente in tale bevanda, mentre il 51% rimanente deriva da un processo di fermentazione.

**Corte di Giustizia, Sezione X<sup>^</sup>, sentenza 28/4/2016, causa C-233/15 – Pres. Svaby, Rel. Vilaras - SIA "Oniors Bio" c/ Valsts ie - mumu dienests**

**Nomenclatura combinata – Sottovoci 1517 90 91 e 1518 00 31 – Miscela vegetale fluida, non trasformata, non volatile, composta da olio di colza (88%) e olio di girasole (12%) – Criterio di classificazione**

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione derivante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, deve essere interpretata nel senso che, per accertare se una miscela di oli vegetali greggi fissi fluidi, composta dall'88% di olio di colza e dal 12% di olio di girasole e contenente un 1,4% di toluene, debba essere classificata quale miscela di oli vegetali alimentare, nella sottovoce 1517 90 91 di detta nomenclatura, oppure quale miscela di oli vegetali non alimentare, nella sottovoce 1518 00 31 della stessa, si deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, nella misura in cui siano relativi alle caratteristiche e alle proprietà oggettive inerenti a ta-



# unitaria e nazionale

le prodotto. Tra gli elementi pertinenti idonei a giustificare la qualificazione di una siffatta miscela come "non alimentare", occorre valutare le informazioni fornite dal fabbricante di tale miscela nell'ambito della dichiarazione doganale, secondo le quali, a causa delle caratteristiche del processo della sua lavorazione, non può essere esclusa la presenza di sostanze nocive nella citata miscela.

A tale proposito, il fatto che un'analisi dei campioni prelevati su una siffatta miscela di oli vegetali non abbia rivelato la presenza, in quest'ultima, di sostanze nocive, non è sufficiente, di per sé, a rimettere in discussione la qualificazione della miscela di cui trattasi come "non alimentare".

Una conseguenza di tal genere presuppone l'esistenza di altri elementi probatori pertinenti, idonei a rimettere in discussione l'esattezza delle informazioni relative al processo di lavorazione della miscela di cui trattasi, fornite dal suo fabbricante e contenute in tale dichiarazione, conformemente alle disposizioni degli articoli 62, 68 e 71 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.

**Corte di Giustizia, Sezione IV<sup>^</sup>, sentenza 27/4/2016, causa C-528/14 – Pres. von Danwitz, Rel. Jurimae – X c/ Staatssecretaris van Financiën**

**Tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1186/2009 – Articolo 3 – Franchigia dai dazi all'importazione – Beni personali – Trasferimento di residenza da un paese terzo a uno Stato membro – Nozione di "residenza normale" – Impossibilità di cumulare una residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo – Criteri di determinazione del luogo della residenza normale**

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo.

In fattispecie nelle quali l'interessato ha, in un paese terzo, tanto legami personali quanto legami professionali e, in uno Stato membro, legami personali, al fine di determinare se la residenza normale dell'interessato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 1186/2009, sia situata nel paese terzo, occorre accor-

dare, al momento della valutazione globale degli elementi di fatto rilevanti, un'importanza particolare alla durata del soggiorno in tale paese terzo della persona di cui trattasi.

**Corte di Giustizia, Sezione IV<sup>^</sup>, sentenza 7/4/2016, causa C-294/14 – Pres. e Rel. Bay Larsen – ADM Hamburg AG c/ Hauptzollamt Hamburg-Stadt**

**Codice doganale comunitario – Preferenze tariffarie – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 74, paragrafo 1 – Prodotti originari di un paese beneficiario – Trasporto – Lotti composti da una miscela di olio di palmisti grezzo proveniente da vari paesi che beneficiano dello stesso trattamento preferenziale**

L'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (UE) n. 1063/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale siano stati presentati all'autorità doganale certificati di origine validi, l'origine preferenziale, ai sensi del sistema di preferenze generalizzate introdotto dal re-

golamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007, di lotti di olio di palmiti grezzo può essere riconosciuta anche se tali merci sono state miscelate nel serbatoio di una nave durante il loro trasporto verso l'Unione europea, in circostanze in cui si può escludere che siano stati introdotti in tale serbatoio altri prodotti, in particolare prodotti che non beneficiano del regime preferenziale.

**Corte di Giustizia, Sezione X, sentenza 17/3/2016, causa C-84/15 – Pres. Biltgen, Rel. Borg Barthet - Sonos Europe BV c/ Staatssecretaris van Financiën**

**Nomenclatura combinata – Voci 8517, 8518, 8519, 8527 e 8543 – Apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo (“streaming”) file audio sotto forma di suono amplificato – Criterio di classificazione**

La Nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statisti-

ca e alla tariffa doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio autonomo concepito per prelevare, ricevere e riprodurre in flusso continuo («streaming») file audio sotto forma di suono amplificato deve essere classificato nella voce 8519 di detta nomenclatura, fatta salva la valutazione, da parte del giudice nazionale, dell'insieme degli elementi fattuali a sua disposizione.

**Alessandro Fruscione**

Studio Santacroce-Procida-Fruscione



**C.A.D. MESTIERI Srl**

Società unipersonale  
Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

**CENTRO ASSISTENZA DOGANALE** Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies  
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998  
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE  
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2/A  
Tel. + 39 059 657 001 più linee  
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I  
Internet: [www.samasped.com](http://www.samasped.com)  
E-mail: [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)  
REA 283000  
Registro Imprese MO - 1996-144082  
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT  
ASSEVERAZIONI  
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,  
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

**• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE**



## Prove di avvenuta esportazione e modifica da EXW a FCA

L'articolo 8 del DPR 633/72 recita:

a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.

I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a).

Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazio-

ne o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura

Al fine di restare aggiornati con le disposizioni comunitarie relative alla bolletta doganale informatizzata (DAE) la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane, dato che non è mai stato modificato il testo del citato DPR 633/72, ha ritenuto a suo tempo opportuno emanare la circolare n. 35 del 13.02.1997 che precisa, al punto 4, le modalità di comportamento nel caso in cui l'acquirente estero provveda a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi, allo stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna (resa delle merci EXW).

In tal caso la prova dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente nazionale non può che essere costituita dall'apposizione, da parte della Dogana del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso emessa e presentata in Dogana all'atto dell'esportazione.

In alternativa è possibile comprovare l'effettiva uscita dei beni dalla Comunità, conservando in-

sieme alla fattura di cessione copia o fotocopia del documento doganale vistato dalla Dogana di uscita. Ciò in quanto nel caso di specie il documento di esportazione (bolletta doganale), deve restare all'acquirente estero che, per effettuare le operazioni doganali di esportazione, deve ottenere il codice EORI.

A tale proposito il nuovo codice doganale comunitario e con il relativo Regolamento di attuazione recita:

L'art. 1, p.19 del nuovo Regolamento definisce l'"esportatore" precisando le sue caratteristiche, tra le quali assume particolare rilevanza la previsione che il soggetto che agisce come esportatore deve essere stabilito nella UE, secondo i criteri previsti dall'art. 5, punto 31, del CDU e quindi avere in tale territorio:

- la sede statutaria
- l'amministrazione centrale o
- una stabile organizzazione definita dal codice all'art. 5 punto 32) come una sede fissa di affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona.

Inoltre, lo stesso deve essere titolare di un contratto concluso con il destinatario di un paese terzo e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di espor-



tazione, deve avere la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate fuori dal territorio doganale dell'Unione.

La lettera c) del citato art. 1, punto 19) del RD prevede, altresì, quale ipotesi residuale, anche in assenza di contratto concluso con il destinatario di un paese terzo, che sia definito come esportatore il soggetto stabilito nella UE che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

A questo punto, in attesa di una interpretazione del citato articolo 1, si ritiene che la bolletta doganale possa anche essere intestata al cedente nazionale che comunque dovrà rispettare le modalità indicate nella circolare 35, anche se data. In definitiva, per evitare il mancato recupero della prova di avvenuta

esportazione, non resta che consigliare la modifica della "resa" delle merci da EXW (franco fabbrica a terra) a FCA (franco caricato e sdoganato a partenza).

Per tutto quanto sopra esposto non resta che fornire suggerimenti ai nostri dinamici esportatori consigliando di verificare attentamente la situazione relativa al recupero delle bollette doganali o delle fatture vistate dalla Dogana nei cinque anni precedenti. Se ne risultano mancanti è necessario attivarsi immediatamente per il recupero delle stesse e riorganizzare la procedura per le future esportazioni, modificando la resa da EXW a FCA stabilimento del cedente, utilizzando un doganalista di fiducia, il cui compenso potrà essere recuperato in fattura.

Andrea Toscano  
Studio Toscano srl

**Note**

**Circolare del 13/02/1997 n. 35 - Min. Finanze - Dip. Entrate**

**4. Esportazioni con consegna al cliente estero in Italia**

La fattispecie è quella indicata dall'art. 8, primo comma, lett. b) D.P.R. n. 633/1972 riguarda l'ipotesi in cui l'acquirente estero provvede a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi, allo stato originario, entro 90 giorni dalla data di consegna. In tal caso la prova dell'avvenuta esportazione dei beni per il cedente nazionale non può essere costituita dall'apposizione della Dogana di uscita del visto sull'esemplare della fattura dallo stesso emessa e presentata in dogana all'atto dell'esportazione, secondo le modalità in premessa indicate. Ciò in quanto nel caso in cui il documento di esportazione, munito del visto uscire, resta all'acquirente estero".



**samasped**  
INTERNATIONAL s.r.l.



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI  
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....**

**E' IL NOSTRO LAVORO !!**

**SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE  
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO  
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE  
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE  
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee  
<http://www.samasped.com> Email [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)

## Torino 21 Maggio 2016

Sabato 21 Maggio si è svolto a Torino il convegno organizzato dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali del Piemonte e della Valle d'Aosta: *"Dalle nuove regole del codice unionale nuova forza alla professione del doganalista"*.

La cornice sabauda e l'originale quanto piacevole location scelta dalla Presidentessa del Consiglio Territoriale Letizia Verdi, hanno contribuito a rendere più confortevole l'interessante giornata di approfondimento.

È intervenuto il Direttore Interregionale dell'Agenzia delle Dogane, dott. Franco Letrari, che ha sostenuto la necessità di proseguire nella partnership tra gli operatori economici e doganali e la Dogana.

Il Presidente del CNSD dott. Giovanni De Mari ha svolto un intervento sui profili di responsabilità del rappresentante doganale nel nuovo codice doganale dell'unione. Nel corso della pregevole e appassionata esposizione è stata evidenziata la rinnovata centralità della figura professionale del doganalista iscritto all'albo professionale il quale, seppure non più unico abilitato alla rappresentanza diretta, ha visto riconosciuta dalle nuove regole la peculiarità e la specificità della professione.

Nonostante non sia stata ufficialmente riconosciuta la valenza del ruolo di un qualificato intermediario a livello doganale e sia stata data maggiore importanza alla forma rispetto alla sostanza è pur vero, come sottolineato nella relazione del Presidente, che "le condizioni di accesso all'AEO in materia di affidabilità doganale (standard pratici di competenza e/o qualifiche professionali) rimandano comun-

que a requisiti di fiduciarità, affidabilità e qualificata competenza, che sono poi esattamente quelli in possesso degli spedizionieri doganali".

I suddetti requisiti trovano il fondamento normativo nel codice unionale (art. 39, lettera d) e nel regolamento esecutivo 2447/2015 (art. 27) i quali di fatto rimandano alle caratteristiche dello spedizioniere doganale che se iscritto all'albo professionale garantisce anche il rispetto del codice deontologico e l'aggiornamento professionale attraverso la formazione continua.

Il consigliere nazionale dott. Eugenio Pizzichelli ha poi esaminato la nozione dell'AEO ossia dell'operatore economico autorizzato e la centralità da esso acquisita nell'ambito del "pacchetto unionale" (l'insieme delle disposizioni legislative e di prassi disciplinanti l'attività doganale).

Lo status di AEO si acquisisce ora non più mediante certificazione bensì previa autorizzazione e i certificati AEO che sono validi alla data del 1° maggio 2016 restano validi fino al loro riesame che dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2019. Si è passati a due tipi di autorizzazione ovvero AEO C (Customs) per le semplificazioni doganali e AEO S (Security) per la sicurezza, intesa nell'accezione ampia di safety & security. Non è più prevista la figura dell'AEO F (full) sostituita da un'autorizzazione combinata (C+S).

Nella valutazione dei criteri e delle condizioni precedentemente esistenti saranno tenuti in considerazione i monitoraggi già svolti e gli aggiornati criteri e le muta-

te condizioni saranno esaminati in quanto "nuovi".

È stato introdotto il nuovo criterio della "conformità" (compliance) ampliato dall'ambito doganale fino a ricomprendere anche quello fiscale e ad esso va aggiunta la dimostrazione che non sussistono gravi reati penali relativi all'attività economica dell'AEO. Numerose e fondamentali agevolazioni saranno subordinate al possesso dell'autorizzazione AEO che sempre più diventerà il passaggio necessario per l'accesso alla velocizzazione dei flussi in entrata e in uscita, spostando il momento del controllo doganale da quello concomitante all'arrivo o all'uscita delle merci ad uno preventivo e a periodici audit successivi.

L'argomento del nuovo codice unionale è stato affrontato nel suo quadro d'insieme dal sempre brillante dott. Enrico Perticone, vice presidente del CNSD, che ha spiegato le principali discontinuità intervenute dal 1° maggio scorso. Sono stati esaminati gli aspetti generali e le implicazioni in materia di origine, valore, garanzie, semplificazioni e regimi speciali mentre per i temi della rappresentanza doganale e quello dell'AEO è stato fatto rimando alle precedenti relazioni.

L'esame della successione cronologica delle norme unionali e il loro inquadramento nell'ambito del commercio mondiale ha efficacemente focalizzato l'attenzione sulla finalità del nuovo codice per renderlo coerente con le disposizioni del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea come riformato dal Trattato



di Lisbona) e con l'obiettivo di pervenire ad un ambiente doganale completamente "paperless" ossia privo di supporti cartacei.

Al seminario hanno partecipato anche autorevoli membri dello studio Gargano, vale a dire l'avv. Francesco Ruggiero e il dott. Francesco Pagnozzi.

L'avvocato Ruggiero ha affrontato il tema delle novità in materia

di contenzioso doganale alla luce delle novità parziali introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 e del nuovo codice doganale unionale. Sono stati esaminati gli strumenti deflattivi del contenzioso quali la Mediazione, il Reclamo e la Conciliazione nonché la tematica della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e dell'esecutività della sentenza di primo grado e d'ap-

pello. Il dott. Pagnozzi ha esaminato il controverso tema della nozione dell'esportatore nel nuovo codice e le sue implicazioni a livello IVA. È stata rimarcata la necessità di un tempestivo intervento di chiarificazione a livello non solo comunitario per dare chiarezza agli operatori economici.

Eugenio Pizzichelli

## Anasped rinnovo delle cariche

Il congresso si è tenuto il 27 e 28 maggio a Roma e si è articolato in due sessioni: pubblica e congressuale.

La relazione centrale è stata tenuta da Massimo De Gregorio: *"il codice doganale unionale disciplinerà in modo omogeneo nei Paesi dell'Unione Europea tutte le operazioni e le procedure doganali per le merci in importazione, transito ed esportazione con l'obiettivo ambizioso di informatizzare e centralizzare ogni operazione. Una sfida che ci vedrà impegnati come professionisti del settore per concorrere insieme all'Agenzia delle Dogane a modernizzare e qualificare, secondo logiche di efficienza, tutte le operazioni doganali valorizzando le competenze e le professionalità di cui l'Italia dispone"*.

Sul tema sono intervenuti il direttore generale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dott. Giuseppe Peleggi che ha giudicato positivamente il ruolo che gli spedizionieri doganali italiani intendono affermare nei prossimi anni in uno spirito di col-

laborazione e di linguaggio condiviso così come avvenuto con l'entrata in vigore del nuovo codice doganale unionale che ha rappresentato l'occasione, per misurare insieme la positiva sinergia fra la nostra struttura operativa e gli spedizionieri doganali di tutta Italia. Un successo operativo che fa ben sperare per il futuro.

Gli interventi della dott.ssa Cinzia Bricca, direttore centrale dell'ufficio legislazione e procedure doganali, e della dott.ssa Teresa Alvaro, direttore centrale delle tecnologie per dell'innovazione dell'Agenzia delle Dogane, hanno posto l'accento sulla necessità di sviluppare sempre di più e meglio le procedure innovative e tecnologiche nel settore doganale per competere e concorrere al pari con gli altri paesi Europei.

Nel quadro di un rinnovato dialogo tra le diverse anime che rappresentano il mondo degli operatori logistici sono stati particolarmente apprezzati i contributi dell' On. Cosimo Ventucci, Presidente onorario di ANASPED,

di Nereo Marcucci, recentemente confermato alla presidenza di CONFETRA, di Giuseppe Benedetti, presidente di ASSOCAD, di Giovanni De Mari, presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, e di Domenico de Crescenzo, presidente della sezione doganale di FEDESPEDI.

### Cariche Anasped

#### Consiglio Direttivo

Massimo De Gregorio	Presidente
Bruno Pisano	vice Presidente
Serse Grisendi	vice Presidente
Nevio Bole	Segretario
Ciro Autore	vice Segretario
Pio De Girolamo	Tesoriere

#### Collegio dei Revisori

Vincenzo Rovigi	Presidente
Vincenzo Anatella	
Bruno Milella	
Gabriele Bevilacqua	
Stefano Pietraforte	

#### Collegio dei Proviviri

Walter Orlando	Presidente
Gianfranco Lorenzoni	
Maria Ester Venturini	
Bruno Ingioistro	
Enzo Brizi	